

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 122_2025

Ai ***Produttori interessati***

Ai ***Centri di Assistenza Agricola (CAA)***
Loro Sedi

Alla ***Regione Abruzzo***

Via Catullo, 17
65126 PESCARA

Regione Basilicata

Via Vincenzo Verrastro, 10
85100 POTENZA

Regione Campania

Via G. Porzio Isola A/6 80134
80134 NAPOLI

Regione Lazio

Via R. Raimondi Garibaldi, 7
00145 ROMA

Regione Liguria

Via G. D'Annunzio, 113
16121 GENOVA

Regione Marche

Via Tiziano, 44
60100 ANCONA

Regione Molise

Via Nazario Sauro, 1
86100 CAMPOBASSO

Regione Puglia

L. Re Nazario Sauro, 45/47
70121 BARI

Regione Sicilia

Via Regione Siciliana
90134 PALERMO
Regione Umbria
Via Mario Angeloni, 63
06100 PERUGIA
Regione Valle D'Aosta
Loc. Grande Charriere, 66
11020 SAINT CHRISTOPHE

E per conoscenza

- Al **Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste**
- Dip.to delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale
- Dir. Gen. delle politiche internazionali e dell'unione europea
Via XX Settembre, 20
00186 ROMA
- Alla **Direzione Organismo di Coordinamento AGEA**
SEDE
Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi
SEDE
- Al **RTI Leonardo Spa**
Lotto 3 - Servizi IT per la gestione ed evoluzione del sistema informativo SIAN
cybersecurity@pec.leonardocompany.com
RTI Agriconsulting S.p.A.
Lotto 2 – Servizi di sviluppo e gestione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN)
agriconsulting@pec.agriconsulting.it

Oggetto: Gestione del Fascicolo Aziendale campagna 2026

<SP>

Sommario

Oggetto: Gestione del Fascicolo Aziendale campagna 2026	2
1 INTRODUZIONE	3
2 BASE GIURIDICA	4
2.1 Base giuridica dell'Unione Europea	4
2.2 Base giuridica nazionale (suddivisa in sezioni per argomenti)	5
2.2.1 Fascicolo Aziendale	6
2.2.2 Agricoltore in attività.....	7
2.2.3 Certificazione antimafia.....	7
2.2.4 Accesso agli atti.....	8
3 DEFINIZIONI	8
4 PRINCIPI GENERALI.....	11
4.1 Modalità organizzativa dell'OP AGEA	12
4.2 S.I.A.N	13
4.3 Soggetti che possono accedere al SIAN.....	13
5 COSTITUZIONE FASCICOLO AZIENDALE.....	15
5.1 Mandato di rappresentanza e relativi controlli.....	16
5.1.1 Costituzione del Fascicolo Aziendale in OP diverso.....	19
5.1.2 Costituzione del Fascicolo Aziendale per produttore residente all'estero	20
5.1.3 Trasferimento del Fascicolo Aziendale e revoca del mandato ai CAA	20
5.1.4 Rescissione del mandato da parte dei CAA.....	20
5.2 Sezione Anagrafica	20
5.2.1 Agricoltore in attività.....	21
5.2.2 Giovane Agricoltore	22

5.2.3	Nuovo Agricoltore	23
5.2.4	Obbligo della Posta Elettronica Certificata (PEC) e modalità di comunicazione ..	24
5.3	Consistenza Territoriale	25
5.3.1	Dichiarazione delle superfici e titoli di conduzione	25
5.3.1	Disponibilità delle superfici dichiarate nel fascicolo aziendale	27
5.3.2	Titoli di conduzione delle superfici.....	28
5.3.3	Schema delle diverse tipologie di titoli di conduzioni ammesse.....	40
5.3.4	SIPA (Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole)	41
5.3.5	Piano di coltivazione grafico.....	42
5.4	Attività di pascolamento e altre pratiche di mantenimento della superficie	52
5.5	Consistenza Zootecnica	53
5.6	Diritto all'aiuto – Titoli	54
5.6.1	Trasferimento titoli PAC - specificazioni.....	55
6	AGGIORNAMENTO FASCICOLO AZIENDALE	55
6.1	Aggiornamento annuale e trattamento dei fascicoli dormienti	56
6.2	Trattamento delle persone fisiche decedute	56
6.3	Trasferimento del Fascicolo Aziendale in Organismo Pagatore diverso	58
6.4	Trasferimento e conduzione dei terreni.....	58
6.5	Inesatta dichiarazione.....	59
6.6	Consistenza territoriale e dati di occupazione del suolo	60
6.7	Verifica consistenza territoriale: modalità di comunicazione esito	60
6.8	Scheda di validazione dati.....	61
6.9	Requisiti minimi del fascicolo aziendale e servizio alternativo sul SIAN	62
6.10	Misure antifrode	62
7	INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	64

1 INTRODUZIONE

Le presenti Istruzioni Operative (IO) definiscono le modalità operative per la costituzione e l'aggiornamento del Fascicolo Aziendale previste dall'Organismo Pagatore (OP) AGEA per le aziende agricole di propria competenza, nel rispetto della normativa unionale e nazionale di seguito riportata.

Ai sensi degli artt. 1 e 9 del D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503, il fascicolo aziendale istituito nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (il “Fascicolo Aziendale SIAN”) costituisce parte integrante dell’Anagrafe delle aziende agricole ed è stato concepito come uno strumento fondamentale nel perseguimento dell’obiettivo di armonizzazione delle procedure dichiarative e di controllo nonché di garanzia di una gestione unitaria dei dati delle aziende agricole a livello nazionale, anche ai fini del monitoraggio del Piano Strategico (PSP) e della verifica dei dati necessari al calcolo degli unit amount relativi agli interventi della PAC. L’unitarietà dei dati e la relativa accessibilità tramite il SIAN da parte dell’Autorità di gestione nazionale del MASAF e dell’AGEA Coordinamento contribuiscono all’attuazione di un reale processo di semplificazione dei rapporti tra gli Agricoltori e le Pubbliche Amministrazioni.

I dati aggregati nel Fascicolo aziendale elettronico fanno fede nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 25 c. 2 del DL 5/2012, convertito con modificazioni in legge 35/2012, che specifica che “[...] i dati relativi all’azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999 n. 503, e all’articolo 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, **fanno fede** nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare dell’azienda agricola instaura ed intrattiene con esse [...]”.

In conformità all’art. 3 comma 5 lettera b) del D. Lgs n.74 del 21 maggio 2018, Agea Coordinamento gestisce il Fascicolo Aziendale SIAN garantendo, tra l’altro, ai sensi dell’art. 67 del Reg. (UE) 2021/2016, la conservazione e la consultazione dei dati in esso contenuti e assicurando, altresì, che la serie di dati raccolti attraverso il SIAN e il Sistema Integrato di Gestione e Controllo siano resi disponibili senza oneri aggiuntivi alle Autorità pubbliche e agli Istituti nazionali ed unionali responsabili della produzione di statistiche. **I dati contenuti nel Fascicolo Aziendale SIAN, infatti, fanno fede nei confronti di tutte le Pubbliche Amministrazioni che a tali dati devono far riferimento nell’espletamento dei procedimenti amministrativi di propria competenza, e che si asterranno dal richiedere all’Azienda agricola interessata sia le informazioni ivi reperibili sia le ulteriori informazioni comunque accessibili nell’ambito dell’Anagrafe delle Aziende agricole.**

Al Fascicolo Aziendale SIAN deve farsi riferimento anche per il rilascio di attestazioni e iscrizioni ad albi in ambito agricolo così come per la presentazione e l’istruttoria di qualsiasi istanza procedimentale di interesse dell’Azienda Agricola.

Il Fascicolo Aziendale SIAN rappresenta altresì l’unica base dati di riferimento per il Sistema Integrato di Gestione e Controllo delle domande/istanze presentate dall’Azienda Agricola, in conformità con gli artt. 66 e 71 del Reg. (UE) 2116/2021; esso raccoglie dati informativi essenziali per l’istruttoria delle domande di aiuto a valere sui Fondi unionali, nazionali e regionali e la conseguente liquidazione delle relative risorse nel rispetto dei principi e tutela degli interessi finanziari dell’Unione e secondo criteri di tempestività, omogeneità, regolarità e certezza.

Le presenti Istruzioni Operative si applicano a decorrere dall’11/11/2025, inizio della campagna

agraria 2026.

2 BASE GIURIDICA

2.1 *Base giuridica dell'Unione Europea*

- Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che sancisce norme sul sostegno ai piani strategici che gli stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);;
- Reg. (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, riferito al finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Reg. (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e i regolamenti europei sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, sulla definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati ed, infine, quello recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'unione;
- Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115;
- Reg. delegato (UE) n. 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune;

- Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio e ss.mm.ii.;
- Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini;
- Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 2016/679/UE del 27 aprile 2016: Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); – Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);
- Regolamento di esecuzione (CE) 2022/160 della Commissione del 4 febbraio 2022 che stabilisce frequenze minime uniformi di determinati controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni dell'Unione e che abroga i regolamenti (CE) n. 1082/2003 e (CE) n. 1505/2006;
- Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione del 24 marzo 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti;
- Piano Strategico Nazionale approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea CCI: 2023IT06AFSP001 C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022.

2.2 *Base giuridica nazionale (suddivisa in sezioni per argomenti)*

- Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999 n. 503, recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
- DM 12 gennaio 2015, n. 162 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, relativo alla “semplificazione della gestione della PAC”;
- DM 1° marzo 2021 n. 99707 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali relativo a “Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”;
- D.lgs. 5 agosto 2022, n. 134, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa

nazionale alle disposizioni del Reg. (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53;

- Piano Strategico Nazionale approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea del 2 dicembre 2022.
- DM 23 dicembre 2022 n. 660087 del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti;
- Decreto del 9 marzo 2023 n. 0147633 del Direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea: Modifica dell'allegato VI del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti;
- Decreto legislativo del 17 marzo 2023 n. 42 Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.
- Decreto MASAF del 30 marzo 2023 n. 0185145: Modifica del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 recante *“Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti”* e del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023 recante *“Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”*;
- Decreto MASAF del 4 agosto 2023 n. 410739: Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità.
- Decreto MASAF del 21 febbraio 2024 n. 83709: Definizione dei requisiti di garanzia e di funzionamento che i Centri autorizzati di assistenza agricola devono possedere per l'esercizio delle loro attività.

2.2.1 Fascicolo Aziendale

- DM 12 gennaio 2015 n. 162, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali relativo alla “semplificazione della gestione della PAC”;
- D.L. 16 luglio 2020, n. 76 – Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 11 settembre 2020, n. 120;

- DM 1° marzo 2021 n. 99707 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali – Attuazione delle misure, nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall’articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120;
- Circolare AGEA Coordinamento prot. N. 73919 del 25/09/2025 – Testo coordinato sulla costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale. Norme applicative alle domande di sostegno, di aiuto e di pagamento a partire dall’anno di campagna 2026. Circolare AGEA Coordinamento prot. N. 53039 del 01 luglio 2025 - Procedura per la gestione delle consulenze tecnico agronomiche delle produzioni aziendali.

2.2.2 *Agricoltore in attività*

- Circolare AGEA prot. N. 12874 del 22 febbraio 2023 - Agricoltore in attività – Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115.

2.2.3 *Certificazione antimafia*

- Legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;
- Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 – Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218 – Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- Circolare AGEA prot. N. 4435 del 22 gennaio 2018 – Procedura per l’acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- Istruzioni Operative n. 3 Prot. N. ORPUM.2018.0004464 del 22/01/2018 – Istruzioni operative relative alle modalità di acquisizione della documentazione antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e s.m.i. – Procedura per la verifica antimafia;
- Circolare AGEA prot. N. 9638 del 2 febbraio 2018 – Nota integrativa alla circolare AGEA prot. N. 4435 del 22 gennaio 2018 in materia di procedura per l’acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- Circolare AGEA prot. N. 43049 del 14 maggio 2019 – Procedura per l’acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- Circolare AGEA prot. N. 76178 del 3 ottobre 2019 – procedura per l’acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;

- Circolare AGEA prot. N. 12575 del 17 febbraio 2020 – Ulteriori chiarimenti alla circolare AGEA prot. N. 4435 del 22 gennaio 2018 e successive modificazioni e integrazioni in materia di procedura per l’acquisizione della documentazione antimafia;
- Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 265 del 6 novembre 2021), coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, recante: «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.»;
- Nota AGEA prot. ORPUM 81277 del 30 novembre 2021 – Implementazione procedura verifiche antimafia su domande di aiuto intestate a soggetti deceduti;
- Circolare AGEA prot. N. 003166 del 18 gennaio 2022 – Acquisizione della documentazione antimafia – modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. N. 11440 del 18.02.21;
- Nota AGEA prot. ORPUM 3767 del 20 gennaio 2022 – Acquisizione della documentazione antimafia– modifiche ed integrazioni.

2.2.4 Accesso agli atti

- Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni: nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Deliberazione AGEA del 24 giugno 2010 (G.U. n. 160 del 12 luglio 2010) “Regolamento di attuazione della legge n. 241/90 e s.m.i., relativo ai procedimenti di competenza di AGEA”;
- D.lgs. 30 dicembre 2010 n. 235 – Pubblicato nella G.U. 10 gennaio 2011, n. 6, S.O. Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale, a norma dell’articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n.69;
- D.P.C.M. 22 luglio 2011 – Pubblicato nella G.U. 16 novembre 2011, n. 267. Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 5-bis del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.

3 DEFINIZIONI

Sono qui riportate le definizioni utili ai fini del presente documento.

Organismo di coordinamento: L’Organismo cui sono assegnati i compiti previsti dall’art. 10 del Reg. (UE) n. 2021/2116.

AGEA Organismo Pagatore (OP AGEA): l’Organismo cui sono assegnate le funzioni di gestione, controllo e rendicontazione delle spese di cui ai Fondi FEAGA e FEASR, ai sensi dell’art. all’art. 9 del Reg. (UE) n. 2021/2116, per le Regioni di propria competenza.

Agricoltore: Una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell’ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell’art. 52 del trattato sull’Unione europea in combinato disposto con gli artt. 349 e 355 del trattato sul

funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e che esercita un’attività agricola come determinata all’art. 3, comma 1, punto c) del DM 660087 del 23 dicembre 2022, ai sensi dell’art. 4, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

Attività agricola: Ai sensi dell’art. 4, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 2021/2115 costituisce esercizio dell’attività agricola almeno una delle seguenti attività:

- a) la produzione di prodotti agricoli che comprende azioni quali l’allevamento di animali o la coltivazione, anche mediante paludicoltura, ove per prodotti agricoli si intendono quelli elencati nell’allegato I TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, come pure la produzione di cotone e il bosco ceduo a rotazione rapida;
- b) il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli consueti.

Anagrafe delle aziende agricole: Ai sensi del D.P.R. 503/99, l’Anagrafe delle aziende agricole è costituita da tutti i soggetti pubblici e privati, identificati dal CUAA, esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti amministrativi e/o finanziari con la Pubblica Amministrazione centrale o locale; tali soggetti sono denominati “AZIENDA” e/o “AZIENDA AGRICOLA”

Azienda: Il termine “Azienda” identifica tutte le unità produttive usate per l’esercizio dell’attività agricola e gestite da un unico Agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro, ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) n. 2021/2115 e dell’art. 3 del D.M. 660087 del 23 dicembre 2022.

Azienda Agricola: L’espressione Azienda agricola è di prassi utilizzata per identificare qualsiasi soggetto esercente Attività Agricola che sia registrato all’interno dell’Anagrafe delle Aziende agricole.

Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole (CUAA): È il codice fiscale dell’azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell’azienda trasmessa agli uffici della Pubblica Amministrazione. Gli uffici della Pubblica Amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l’interessato è tenuto a comunicare alla Pubblica Amministrazione scrivente il corretto CUAA.

Centro Assistenza Agricola (CAA): Le società in possesso dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento previsti nel DM n. 83709 del 21 febbraio 2024 che abbiano ottenuto l’autorizzazione a operare quale soggetto delegato dagli Organismi Pagatori riconosciuti, ai sensi dell’allegato I lett. d) e d1) del Reg. (UE) n. 2022/127, previa sottoscrizione di apposita convenzione.

Unità Tecnico-Economica (UTE): È l’insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell’ambito dell’anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva. A ciascuna azienda fanno capo una o più unità tecnico-economiche.

Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC): Il Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio ha istituito un sistema integrato di gestione e controllo di taluni regimi di aiuti comunitari al fine di utilizzare mezzi tecnici e metodi di gestione e controllo appropriati alla complessità e numerosità delle domande di aiuto, confermato dal Regolamento (CE) n. 73/2009 e successivi.

Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN): È il sistema informativo unificato di servizi del

comparto agricolo, agroalimentare e forestale messo a disposizione dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dall'AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura per assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla gestione degli adempimenti previsti dalla PAC – Politica Agricola Comunitaria, con particolare riguardo ai regimi di intervento nei diversi settori produttivi.

Sistema Informativo Geografico (GIS): È un sistema informativo computerizzato che permette l'acquisizione, registrazione, analisi, visualizzazione, restituzione, condivisione e presentazione di informazioni derivanti da dati geografici (geo-riferiti).

Unità Bovine Adulte (UBA): È l'unità di misura della consistenza di un allevamento che rapportata alla SAU (Superficie Agricola Utilizzabile) consente di determinare la densità dell'allevamento stesso.

Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole (SIPA): L'art. 68, c. 1, del Reg. (UE) n. 2021/2116 stabilisce che “Il sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) è un sistema di informazione geografica costituito e periodicamente aggiornato dagli Stati membri in base a ortofoto aeree o spaziali, con norme omogenee che garantiscono un grado di precisione equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1:5000”.

Il SIPA consente di geolocalizzare, visualizzare e integrare spazialmente i dati costitutivi del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) a livello di parcella agricola nonché di determinarne l'uso del suolo e le superfici massime ammissibili nel quadro dei diversi regimi di aiuto dell'Unione.

Carta Nazione dell'uso del suolo (CNDS): Determinazione oggettiva dell'occupazione del suolo svolta attraverso la fotorestituzione delle ortofoto aeree relative all'ultimo triennio supportate dall'utilizzo di immagini satellitari per la definizione del macrouso attribuito a ciascun appezzamento.

Sistema nazionale di riferimenti basato su coordinate: È un sistema a cui si riferiscono le coordinate geografiche di ciascuna componente del territorio (appezzamento, parcella di riferimento, parcella agricola ecc.) espresso nel sistema WGS 84 fuso 32 e 33.

Superficie agricola: Secondo l'art. 4, par. 3 del Reg. (UE) 2021/2115 è determinata in modo tale da includere il seminativo, le colture permanenti e il prato permanente (come riportate all'Allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative), anche quando essi formano sistemi agroforestali su tale superficie.

Isola aziendale: Porzioni di territorio contigue, condotte da uno stesso produttore (possedute o in affitto), individuate in funzione delle particelle catastali risultanti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale. In base a tale definizione, un'azienda può essere costituita da una o più isole aziendali.

Parcella di riferimento: creata sul presupposto del blocco fisico, rappresenta una porzione di territorio omogenea per determinazione dell'occupazione del suolo, delimitata da confini fisici ed indipendentemente dal reticolo catastale. La parcella di riferimento viene aggiornata in funzione delle istanze di riesame accolte dall'Amministrazione e dagli aggiornamenti relativi ai controlli oggettivi.

Appezzamento: è una porzione continua di terreno, facente parte di una *Parcella di Riferimento* e può coincidere con essa. L'*Appezzamento* individua superfici omogenee per gruppo di colture, così come indicate dall'azienda in fase di compilazione del piano di coltivazione.

Parcella agricola: è una porzione continua di terreno, sottoposta a dichiarazione da parte di un solo agricoltore e sulla quale non è coltivato più di un unico gruppo di colture. Se un *Appezzamento* è oggetto di una domanda di aiuto esso prende il nome di *Parcella agricola*.

4 PRINCIPI GENERALI

Ai sensi del D.P.R. 503/99, nell'ambito dell'Anagrafe delle Aziende agricole è istituito il Fascicolo Aziendale, il quale è unico a livello di azienda.

L'Azienda agricola è identificata attraverso il CUAA (Codice Univoco Azienda Agricola).

Gli applicativi che gestiscono il fascicolo aziendale **devono essere sempre disponibili al fine di consentire l'aggiornamento del Fascicolo Aziendale in ogni momento dell'anno**, tenuto conto delle diverse scadenze stabilite per la presentazione delle domande di sostegno e di aiuto previste dalla normativa unionale, nazionale e regionale.

La campagna agraria inizia l'11 novembre di ciascun anno (anno N) e si conclude il 10 novembre dell'anno successivo (anno N+1). Pertanto, per l'annualità di domanda 2026 la campagna agraria inizia l'11 novembre 2025 e si conclude il 10 novembre 2026.

Il Fascicolo contiene le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola, rese in forma dichiarativa e provenienti anche da banche dati di altre Pubbliche amministrazioni ed è sottoscritto dall'agricoltore. Gli elementi costitutivi del Fascicolo Aziendale, necessari per l'elaborazione delle richieste di erogazione di aiuti e sostegni unionali, nazionali e regionali, sono:

- a) anagrafica aziendale e dati bancari;
- b) composizione strutturale;
- c) piano di coltivazione grafico (PCG);
- d) composizione zootechnica;
- e) mezzi di produzione;
- f) manodopera;
- g) composizione dei beni immateriali;
- h) adesioni ad organismi associativi;
- i) iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni.

Il Fascicolo Aziendale contiene, inoltre, i dati necessari alla presentazione delle domande di aiuto e degli atti amministrativi, comprensivi dei dati per la notifica del biologico e dei dati relativi alla posizione INPS.

Nel Fascicolo Aziendale è, altresì, presente la storicizzazione dei procedimenti amministrativi attivati dall'Azienda Agricola, nonché l'esito degli accertamenti antimafia e i dati relativi ai mandati e/o deleghe conferite dall'azienda ai soggetti autorizzati.

Il Fascicolo Aziendale acquisisce automaticamente da altre banche dati pubbliche le informazioni necessarie alla verifica di talune condizioni di ammissibilità e gli impegni assunti dall'Agricoltore, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'essere agricoltore in attività, essere giovane agricoltore e/o nuovo agricoltore. L'interconnessione con tali banche dati, che avviene automaticamente a livello informatico, è regolata da specifiche circolari Agea e mira a far emergere eventuali incongruenze nell'ambito del sistema di controllo cosiddetto "preventivo", al fine di evitare l'applicazione di penalità

e sanzioni a carico degli agricoltori a valle della presentazione delle domande di aiuto. L'insieme delle informazioni che costituiscono il Fascicolo Aziendale sono controllate e possono essere certificate con le informazioni presenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN, ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC), di cui all'articolo 66 del Reg. (UE) 2021/2116 e del decreto legislativo n. 74/2018.

Il Fascicolo Aziendale costituisce, come detto, la base del sistema di presentazione delle domande di aiuto di riferimento per i Fondi FEAGA e FEASR, nonché di aiuti nazionali e regionali in materia agricola. Il fascicolo è unico a livello di azienda.

La normativa nazionale prevede inoltre che i dati presenti nel fascicolo aziendale siano utilizzati da altre Amministrazioni Pubbliche, tra le quali si annoverano INPS, INAIL, Prefetture, Camere di Commercio, Catasto, ISTAT.

4.1 Modalità organizzativa dell'OP AGEA

L'OP AGEA, nell'organizzare la propria attività, utilizza le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nonché per la garanzia dei diritti dei cittadini e delle imprese e in attuazione delle disposizioni previste nel Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e ss. mm. ii..

In particolare, in attuazione dell'art. 41 del predetto Codice, l'OP AGEA gestisce i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

L'art. 4 del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 stabilisce che “*[...] attraverso il SIAN sono comunicati, senza oneri per il destinatario, e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le modalità attraverso le quali ciascun soggetto che esercita attività agricola accede direttamente, anche per via telematica, alle informazioni contenute nel proprio fascicolo aziendale [...]*”.

Il medesimo articolo specifica che “*[...] il SIAN assicura le modalità di riconoscimento dell'utente e di firma sicure attraverso la firma digitale, emessa per i procedimenti di propria competenza [...]*”.

L'articolo 2 comma 3 del DM 162/2015 stabilisce che l'accesso all'Anagrafe delle Aziende Agricole di cui all'articolo 1 del DPR n. 503/1999 avvenga tramite strumenti di identificazione personale conformi a quanto previsto nell'ambito del Sistema Pubblico per la Gestione dell'Identità Digitale (SPID) di cui al Codice per l'Amministrazione Digitale (CAD), rilasciati nella fase di iscrizione al servizio o successivamente in fase di identificazione, in conformità alle indicazioni dell'Agenzia per l'Agenda digitale.

Il DM 11 marzo 2008 del MiPAAF – Approvazione delle linee guida per lo sviluppo del Sistema Informativo Agricolo Nazionale, dispone quanto segue: «*[...] Attualmente, proprio questa necessità di acquisizione e verifica di elementi documentali a supporto delle informazioni contenute nel fascicolo elettronico rende necessario individuare un soggetto “gestore” del fascicolo, sia esso Amministrazione, sia esso soggetto da questa delegato, che ha la responsabilità di mantenere agli atti il fascicolo cartaceo dell'azienda agricola, in cui sono raccolti tutti i documenti comprovanti informazioni non altrimenti certificabili.*

Oggi i soggetti affidatari dell'Amministrazione, quali ad esempio i CAA, hanno la responsabilità di protocollare ed archiviare i documenti raccolti in sede di dichiarazione delle aziende agricole. I CAA svolgono la funzione di veri e propri sportelli delle Amministrazioni centrali e regionali, diffusi su tutto il territorio».

I CAA riconosciuti, ex DM 27/03/2008 del MiPAAF - Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola, delegati ai sensi del Reg. UE n. 907/2014 e sulla base di atti convenzionali con l'OP AGEA, svolgono le attività di tenuta del fascicolo aziendale a supporto della predisposizione delle domande di ammissione ai benefici comunitari e nazionali su mandato degli agricoltori interessati.

I CAA, inoltre, rappresentano lo strumento tramite il quale l'OP AGEA assicura il costante rapporto con i produttori ed una migliore e più diretta assistenza agli stessi ai fini della corretta predisposizione delle domande di aiuto.

4.2 S.I.A.N.

L'Organismo Pagatore AGEA si avvale della base informativa e dei servizi resi disponibili dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

Il SIAN comprende gli elementi del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) previsti all'art. 66 del Reg. (UE) 2021/2116:

- a) un sistema di identificazione delle parcelli agricole;
- b) un sistema di domanda geospaziale e, se pertinente, un sistema basato sugli animali;
- c) un sistema di monitoraggio delle superfici;
- d) un sistema di identificazione dei beneficiari degli interventi e delle misure di cui all'articolo 65, paragrafo 2 del Reg. (UE) 2021/2116;
- e) un sistema di controllo e di sanzioni;
- f) se pertinente, un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto;
- g) se pertinente, un sistema di identificazione e di registrazione degli animali.

4.3 Soggetti che possono accedere al SIAN

I soggetti abilitati all'accesso nel sistema informativo, esclusivamente per i dati di propria competenza, sono:

- Il Centro di Assistenza Agricola autorizzato (CAA), per i dati di competenza relativi ai mandati ricevuti;
- L'Organismo pagatore AGEA – via Palestro, 81 – 00185 Roma;
- Gli uffici delle Regioni territorialmente competenti;
- Gli utenti qualificati.

Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90 e ss. mm. ii., l'accesso ai documenti amministrativi, da parte degli interessati, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la

partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza dell'azione.

Ai sensi dell'art. 3 bis (uso della telematica) della Legge n. 241/90 e ss. mm. ii., per conseguire maggiore efficienza nella propria attività, AGEA agisce mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e con i privati.

Al fine di favorire e promuovere la professionalizzazione delle pratiche agricole, svolte dall'Azienda Agricola interessata, è consentito delegare, ad accedere al piano culturale grafico presente nel proprio fascicolo aziendale per la consultazione di dati utili all'espletamento delle attività di consulenza richiesta, uno o più professionisti iscritti ad uno dei seguenti albi professionali: Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, Dottori agronomi e dei Dottori forestali e Periti agrari e Periti agrari laureati.

Nel rispetto delle limitazioni imposte dal DM n. 83709 del 21 febbraio 2024 alla gestione in via esclusiva del fascicolo aziendale e dell'attività di assistenza ad essa connesse in capo ai CAA, il professionista abilitato potrà accedere al piano culturale grafico presente nel fascicolo aziendale per la sola consultazione di dati utili all'espletamento della specifica attività di consulenza, con le modalità di cui alla Circolare Agea prot. n. 53039 del 1° luglio 2025.

In particolare, ai sensi della Circolare Agea prot.n. 53039 del 1° luglio 2025, l'Azienda Agricola che intende incaricare uno o più professionisti, iscritti agli albi professionali sopra descritti, per lo svolgimento di specifiche attività di consulenza trasmette la delega al proprio CAA, affinché provveda al caricamento nell'apposito cruscotto sul SIAN. La delega deve essere redatta sulla base del modello predisposto da Agea di cui allegato 1 della richiamata Circolare.

Acquisita la delega nel SIAN, l'Organismo di Coordinamento verifica con gli Ordini professionali l'effettiva iscrizione all'albo dei professionisti delegati e restituisce direttamente nel fascicolo aziendale il risultato della verifica.

Per l'accesso ai dati per la gestione delle posizioni assicurative (gestione del rischio), al fine di assicurare la totale corrispondenza tra i dati contenuti nel Fascicolo Aziendale del SIAN e la polizza assicurativa stipulata a copertura dei relativi rischi, sia in forma individuale che collettiva, l'azienda agricola, dopo aver effettuato l'aggiornamento e/o la conferma delle informazioni, relativamente alle colture/allevamenti/strutture per le quali intende stipulare una o più polizze assicurative, destinate ad essere oggetto di richiesta di contributo sul premio assicurativo, delega per iscritto il CAA ad estrarre dal SIAN i dati necessari alla definizione dei contenuti della polizza e a metterli a disposizione del Consorzio di Difesa o della Compagnia indicati dall'agricoltore. Detta delega è caricata dal CAA nell'apposito cruscotto reso disponibile nel SIAN.

Nel caso rispettivamente di polizze individuali o collettive, la Compagnia di assicurazione o il Consorzio di Difesa utilizzeranno tali dati **obbligatoriamente** come base di riferimento per la predisposizione dei contenuti della polizza.

Per quanto sopra esposto, gli interessati possono esercitare il loro diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi afferenti alle presenti Istruzioni Operative attraverso l'accesso al SIAN secondo le seguenti modalità:

- Accesso diretto. I beneficiari, in qualità di utenti registrati al portale SIAN, possono autonomamente consultare il proprio fascicolo aziendale e i procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito istituzionale www.agea.gov.it);

- Accesso tramite CAA. I beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di Assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'Art.15 del DM MiPAAF. del 27/03/2001 e art. 14 DM Sanità del 14/01/2001, possono consultare il proprio fascicolo aziendale e i procedimenti ad esso collegati attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul portale SIAN.

Di conseguenza l'Organismo Pagatore AGEA non dà corso alle richieste di informazioni e di accesso agli atti presentate dagli interessati in modalità diverse rispetto a quelle sopra descritte.

5 COSTITUZIONE FASCICOLO AZIENDALE

La costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale sono eseguiti nel rispetto del D.M. 1° marzo 2021 n. 99707. Esso deve essere confermato e aggiornato dalle aziende nelle sue componenti obbligatorie almeno una volta nel corso di ciascun anno solare nell'ambito del periodo della campagna agraria sopra indicato (11 novembre anno N – 10 novembre anno N+1) e comunque al verificarsi di variazioni rispetto all'ultima validazione. Il mancato rispetto dell'adempimento determina l'inutilizzabilità del fascicolo aziendale nell'ambito di nuovi procedimenti amministrativi fino al suo aggiornamento o conferma o validazione.

In particolare, l'azienda costituisce il fascicolo aziendale presso l'Organismo Pagatore (OP) territorialmente competente ed individuato con riferimento alla sede legale dell'impresa ovvero alla residenza del titolare nell'ipotesi di impresa individuale.

Il titolare o il legale rappresentante dell'azienda che ha la sede legale, o la residenza se ditta individuale, nel territorio di regioni che hanno come Organismo pagatore AGEA che vuole costituire il proprio fascicolo aziendale deve farlo presso uno dei seguenti soggetti:

- Un Centro di Assistenza Agricola autorizzato (CAA), che abbia sede presso una regione di competenza OP AGEA, previa sottoscrizione di un mandato;
- L'Organismo pagatore AGEA – Via Palestro, 81 – 00185 Roma;
- Gli uffici delle Regioni territorialmente competenti.

Il titolare o il legale rappresentante dell'azienda deve predisporre la documentazione cartacea (contenente la documentazione probatoria), nei casi in cui le informazioni dichiarate non possano essere reperite presso altre banche dati di altre pubbliche amministrazioni.

La costituzione / aggiornamento / chiusura del “fascicolo aziendale elettronico” nella Banca Dati centralizzata dell'OP AGEA deve essere effettuata presso la sede prescelta, che deve tenere in custodia anche la documentazione cartacea.

Il soggetto delegato deve acquisire nel “fascicolo aziendale elettronico” le seguenti informazioni:

- a) la data di sottoscrizione e di decorrenza del mandato;
- b) la data dell'eventuale revoca del mandato;
- c) gli estremi del documento di riconoscimento del titolare o del rappresentante legale dell'azienda in corso di validità;
- d) copia di attestazione bancaria per la verifica IBAN;

e) identificativi telefonici ed elettronici (indirizzi mail e soprattutto la PEC) validi del mandante.

La costituzione e/o la chiusura del “fascicolo aziendale elettronico” nel SIAN devono essere effettuate presso la sede del soggetto prescelto, che deve avere in custodia anche la documentazione cartacea (contenente la documentazione probatoria) nei casi in cui le informazioni dichiarate non possano essere reperite presso banche dati di altre pubbliche amministrazioni.

La documentazione cartacea da presentare all’atto della costituzione del “fascicolo aziendale elettronico” comprende:

- copia del documento di identità in corso di validità per il titolare e l’eventuale rappresentante legale;
- il certificato di attribuzione della partita IVA;
- documentazione bancaria comprensiva di codice IBAN;
- titoli di conduzione relativi alle superfici da inserire nel Fascicolo.

In presenza di consistenza zootechnica:

- registro di stalla per i capi non rilevabili in BDN zootechnica;
- certificato di attribuzione codice aziendale ASL o frontespizio registro di stalla con vidimazione ASL (in caso di mancata registrazione in BDN);
- registro di stalla per i capi ovicaprini;
- passaporto per i capi non rilevabili in BDN;
- contratto di soccida con indicazione del bestiame oggetto di allevamento.

Qualora l’azienda trasferisca la propria sede legale o il titolare dell’impresa individuale la propria residenza nel territorio di competenza di un diverso Organismo Pagatore, su semplice richiesta dell’interessato, da inviare secondo le modalità previste dagli artt. 21 e 38 del DPR n. 445/2000 ai due OP interessati, l’AGEA Coordinamento, verificata l’assenza di doppi mandati intestati al medesimo soggetto, autorizza il trasferimento del fascicolo aziendale presso il nuovo Organismo pagatore.

Si specifica, infine, che il contenuto minimo delle informazioni da riportare nel Fascicolo Aziendale è indicato dall’*Allegato A del DM 162 del 12 gennaio 2015 relativo alla semplificazione della gestione della PAC*.

5.1 Mandato di rappresentanza e relativi controlli

Nei casi in cui il detentore del fascicolo sia un soggetto diverso dalla Pubblica Amministrazione occorre acquisire apposito “mandato unico” ed esclusivo sottoscritto da parte del titolare o rappresentante legale dell’azienda.

In base a quanto previsto nella Convenzione stipulata dall’OP AGEA per le attività dei CAA, il mandato è richiesto nel caso in cui l’azienda abbia conferito al CAA la gestione del proprio fascicolo.

È possibile acquisire un mandato dal 1° gennaio al 30 novembre di ogni anno; il mandato così acquisito è valido dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno successivo.

Un'eccezione a questa regola è rappresentata dal caso in cui, al momento dell'acquisizione, non esista alcun mandato valido: in tale caso il nuovo mandato ha effetto dalla data concordata di inizio mandato.

Il fascicolo è gestito dall'ufficio del CAA che ha acquisito il mandato fino alla data di scadenza, di regola il 31 dicembre. Se a tale data non è stato acquisito mandato da un altro CAA, il mandato viene automaticamente prorogato di anno in anno.

I sottoscrittori con il mandato si impegnano, tra l'altro, a fornire informazioni e documenti completi e veritieri utili a identificare l'agricoltore, anche al fine di consentire l'apposizione della firma elettronica secondo le modalità previste nel SIAN, e ad accettare i titoli di conduzione delle unità produttive dell'azienda.

In caso di revoca del mandato è obbligatorio acquisire preliminarmente gli estremi della comunicazione di revoca che il produttore ha inviato al precedente CAA mandatario per manifestare la sua volontà di revoca (tipo di spedizione, data revoca, data raccomandata o spedizione, numero raccomandata o ricevuta, ufficio postale o di spedizione, ricevuta PEC).

Per il mandato acquisito a fronte di una revoca, la data decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla sua acquisizione a sistema.

Il mandato viene protocollato e nel sistema vengono acquisiti gli estremi del documento giustificativo di conferimento del mandato da parte del produttore e viene archiviata l'immagine PDF.

L'esistenza di un mandato valido è soggetta ad eventuale controllo a campione da parte di AGEA, o di ente a tale scopo delegato, finalizzati all'accertamento della correttezza dell'operato degli organismi delegati allo svolgimento di attività istruttorie. In particolare, le verifiche effettuate dall'OP AGEA sono volte ad accettare la rispondenza dei procedimenti messi in atto dai suddetti organismi rispetto a quanto concordato e sottoscritto nelle convenzioni dagli stessi stipulate con AGEA.

Alla data della compilazione di una domanda d'aiuto per qualsiasi procedimento previsto dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale, presso il CAA deve esistere un mandato valido conferito dal produttore al medesimo CAA (attivo alla data di compilazione, non sospeso, né oggetto di revoca o di annullamento).

In particolare, per quanto attiene alle attività svolte su mandato dell'impresa agricola, i CAA:

- provvedono, su istanza dei mandanti, all'inserimento di ogni informazione concernente la consistenza aziendale e la conduzione delle superfici e raccolgono la documentazione a comprova di quanto dichiarato (titoli di conduzione, dichiarazioni sostitutive di atto notorio, documenti di possesso dei mezzi e attrezzature etc.);
- garantiscono l'utilizzo di strutture tecnologiche adeguate e il rispetto delle procedure indicate dall'AGEA;
- garantiscono **l'identificazione del titolare dell'Azienda agricola** che intende costituire o aggiornare il Fascicolo Aziendale per presentare le istanze nonché verifica la regolarità formale della documentazione allo stesso fornita dall'Azienda agricola e la corrispondenza dei dati inseriti nel SIAN con quelli contenuti nei documenti forniti esibiti dalla stessa;
- prima di procedere al consolidamento dei dati nel SIAN, stampano una scheda di validazione che riepiloga tutte le informazioni aggiornate. Tale scheda viene sottoposta alla sottoscrizione dell'Azienda Agricola che in tal modo attesta di aver chiesto l'aggiornamento del proprio fascicolo

e garantisce la completezza e veridicità delle informazioni ivi inserite per proprio conto, congiuntamente alla sottoscrizione dell'operatore del CAA per la completezza e conformità delle attività di delega previste dalle rispettive convenzioni stipulate tra CAA e l'OP Agea.

La sottoscrizione della scheda di validazione da parte dell'Azienda Agricola rappresenta un atto propedeutico al consolidamento del Fascicolo Aziendale aggiornato nel SIAN, rendendolo così utilizzabile in tutti i procedimenti amministrativi dinanzi alle amministrazioni eventualmente interessate.

I CAA non sono autorizzati ad aggiornare autonomamente i dati presenti in un Fascicolo Aziendale in assenza della espressa istanza del titolare dell'Azienda Agricola mandante.

L'OP AGEA mette a disposizione delle Aziende agricole, tramite i CAA, sistemi informatici che consentono di acquisire automaticamente i dati del Fascicolo Aziendale ai fini della compilazione di qualsiasi domanda di aiuto, di pagamento, dichiarazione e/o istanza ad essi destinata.

Al riguardo si ricorda che, ai sensi dell'art. 2 del D.M. MASAF n. 83709/24, le funzioni di accettazione e registrazione nei sistemi informativi delle istanze, delle dichiarazioni, delle domande di aiuto, di sostegno e di pagamento sono svolte, su delega degli Organismi pagatori, delle regioni, delle province autonome e degli altri enti competenti, dagli stessi CAA cui è stato conferito il mandato a gestire il Fascicolo Aziendale e che allo stesso devono far riferimento.

L'obbligo di mantenere aggiornato in tempo reale del Fascicolo Aziendale SIAN risponde all'esigenza di rendere il dato aggiornato su istanza del produttore direttamente fruibile a qualsiasi diversa pubblica amministrazione interessata e di agevolare le procedure di monitoraggio e definizione della policy sulla determinazione degli importi unitari ai fini delle erogazioni degli interventi della PAC, a quelle di controllo del SIGC (Sistema Integrato di Gestione e Controllo) e di rendicontazione assegnati rispettivamente agli enti nazionali e unionali preposti.

Grazie all'aggiornamento continuo da parte degli utenti e alla verifica formale dei titoli di conduzione, il Fascicolo Aziendale SIAN, unitamente al Catasto e al nuovo SIPA di cui al paragrafo 4 del presente testo, rappresenta uno strumento di raccolta e organizzazione delle informazioni sull'effettiva disponibilità e sull'uso dei suoli e svolge un ruolo determinante per la gestione del territorio e le politiche di pianificazione. I CAA svolgono le funzioni delegate di costituzione, aggiornamento e gestione dei Fascicoli Aziendali esclusivamente nell'interesse degli agricoltori che abbiano agli stessi conferito apposito mandato unico ed esclusivo, ai sensi dell'art. 19 del DM n. 83709 del 21 febbraio 2024, in conformità con quanto previsto all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 74/2018.

Con il mandato l'agricoltore si impegna, tra l'altro, a:

- (i) fornire al CAA informazioni e documenti completi e veritieri,
- (ii) a collaborare con il CAA al fine di garantire il tempestivo e regolare svolgimento delle attività affidate,
- (iii) a consentire l'attività di controllo del CAA nei casi previsti nel DM n. 83709 del 21 febbraio 2024.

L'agricoltore si obbliga a dichiarare l'intera consistenza aziendale di cui dispone, ai fini dell'esercizio dell'attività agricola in termini di superficie e dotazioni strumentali a fornire i relativi titoli di conduzione, nonché ogni altra informazione funzionale alla dimostrazione del rispetto degli obblighi di condizionalità cui è soggetto. Qualora un agricoltore/beneficiario, per un dato anno, non dichiari

tutte le parcelle agricole risultanti a sua disposizione nel Fascicolo Aziendale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, incorrerà nelle sanzioni previste dal Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023, articolo 6 paragrafo 1.

Il CAA delegato deve inserire nel sistema informativo anche le seguenti informazioni:

- a) la data di inizio del mandato;
- b) la data dell'eventuale revoca del mandato;
- c) il numero del documento di riconoscimento del titolare o del rappresentante legale dell'azienda;
- d) il tipo del documento di riconoscimento;
- e) la data del rilascio del documento di riconoscimento;
- f) la data di scadenza del documento di riconoscimento.

L'acquisizione delle predette informazioni può avvenire anche secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione digitale in materia di firma digitale.

L'OP AGEA, in virtù di quanto stabilito dalla normativa suddetta, prevede che alcune categorie di utenti accedano direttamente al SIAN utilizzando un'utenza personale (c.d. "utente qualificato"). L'utente qualificato può essere sia il singolo produttore sia un soggetto che ricopre ruoli di rappresentanza (es. rappresentante legale).

Gli utenti qualificati possono effettuare la consultazione delle informazioni relative al proprio fascicolo aziendale, ovvero a quello per il quale l'utente qualificato risulta come "Incaricato" da parte del titolare del fascicolo stesso.

Su esplícita richiesta da parte delle Autorità di Polizia Giudiziaria e per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione possono avere accesso al SIAN appositi utenti (c.d. "utente particolare") per garantire una prevenzione efficace delle frodi, con particolare riferimento ai settori dove il rischio è più elevato.

5.1.1 Costituzione del Fascicolo Aziendale in OP diverso

In deroga al principio di costituzione del fascicolo aziendale presso l'Organismo Pagatore (OP) territorialmente competente ed individuato con riferimento alla sede legale dell'impresa ovvero alla residenza del titolare nell'ipotesi di impresa individuale, un'Azienda Agricola con una o più UTE localizzate in territori ricadenti nella competenza di più Organismi pagatori ha l'obbligo di costituire il fascicolo aziendale direttamente nel SIAN. Tale disposizione si rende necessaria al fine di garantire alle Aziende agricole che operano su diversi Organismi pagatori l'unicità dei dati, con particolare riferimento del Piano di Coltivazione Grafico risolvendo le difformità finora rilevate che non hanno consentito di erogare tempestivamente gli aiuti a favore degli agricoltori.

Il fascicolo viene attribuito all'Organismo pagatore nel quale l'azienda ha la sede legale o la residenza ai fini della presentazione dei correlati atti amministrativi. Ogni variazione può essere apportata unicamente sul SIAN.

5.1.2 Costituzione del Fascicolo Aziendale per produttore residente all'estero

Nel caso in cui il produttore abbia la residenza in un paese estero, per poter costituire il proprio fascicolo aziendale in Italia deve presentare direttamente al Coordinamento AGEA, secondo le modalità previste dagli artt. 21 e 38 del DPR n. 445/2000, la documentazione dell'Anagrafe Tributaria Italiana relativa al riconoscimento del codice fiscale e la documentazione relativa al titolo di conduzione delle UTE sul territorio italiano. Sulla base di detta documentazione Organismo di Coordinamento assegnerà il fascicolo aziendale nell'Organismo Pagatore nel quale ricadono le UTE.

5.1.3 Trasferimento del Fascicolo Aziendale e revoca del mandato ai CAA

Il titolare o il legale rappresentante dell'azienda che decida di trasferire ad altro Centro di Assistenza Agricola il proprio fascicolo aziendale, deve eseguire i seguenti adempimenti:

- Il produttore che ha conferito mandato ad un Centro di Assistenza Agricola autorizzato (CAA):
 - a. Deve revocare il mandato al CAA entro il 30 novembre dell'anno, a mezzo raccomandata A/R oppure tramite l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) del produttore/azienda da questi dichiarato nel proprio fascicolo;
 - b. Deve prendere in consegna il fascicolo cartaceo in originale e consegnarlo al nuovo soggetto prescelto.
- Il produttore che non ha conferito mandato di rappresentanza a un CAA:
 - a. Deve prendere in consegna il fascicolo cartaceo in originale;
 - b. Deve consegnare il fascicolo cartaceo in originale al nuovo soggetto prescelto.

Il CAA al quale è stato revocato il mandato ha l'obbligo di mantenere copia della documentazione del fascicolo aziendale del produttore non più rappresentato per almeno cinque anni.

Il passaggio di un produttore agricolo da un Centro di Assistenza Agricola ad un altro è regolato dalle norme specificate nella Convenzione tra l'OP AGEA ed i CAA riconosciuti ed in particolare dalle regole sul mandato di rappresentanza.

Gli agricoltori, che non abbiano perfezionato tale adempimento, sono tenuti alla consegna della documentazione mancante, così come prevista dalla Circolare AGEA Coordinamento n. ACIU.2005.210 del 20/4/2005 e ss. mm. ii., al fine del completamento del proprio fascicolo aziendale presso l'Ente/Organizzazione a cui hanno trasferito il proprio mandato.

5.1.4 Rescissione del mandato da parte dei CAA

All'interno del SIAN è, inoltre, prevista la possibilità per il CAA di rescindere in maniera anticipata il mandato.

In caso di recesso da parte del CAA, l'OP AGEA rende disponibile, sul sistema informativo, apposita funzionalità di registrazione dell'invio tramite raccomandata A/R o tramite PEC.

5.2 Sezione Anagrafica

In questa sezione del fascicolo aziendale sono contenute le informazioni identificative della azienda, recuperate anche tramite l'accesso alle banche dati della Anagrafe Tributaria e della Camera di Commercio.

Le informazioni riguardano:

- Attributi anagrafici
- Partite IVA
- Recapiti (geografici ed elettronici)
- Incarichi e cariche sociali
- Conti correnti (IBAN)
- Albi e licenze CCIA

5.2.1 *Agricoltore in attività*

Il DM 660087 del 23/12/2022 stabilisce, ai sensi dell'art. 4, par. 5, del Reg. (UE) 2021/2115, che un *Agricoltore in attività* è colui che svolge un livello minimo di attività agricola, consistente in almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o un'attività per il conseguimento della produzione agricola e che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

1. iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola “attiva”, o come piccolo imprenditore agricolo o come coltivatore diretto.
2. iscrizione alla previdenza sociale agricola (INPS) come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;
3. possesso della partita IVA attiva in campo agricolo, con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all’anno precedente la presentazione della domanda, o, nel caso di indisponibilità, relativa all’ultimo anno disponibile, ma non oltre due anni fiscali precedenti l’anno di presentazione della domanda di aiuto, dalla quale risulti lo svolgimento dell’attività agricola.
4. per le persone fisiche e giuridiche che svolgono attività agricola e che risiedono in territori extradoganali, le disposizioni di cui al precedente punto 3. sono soddisfatte attraverso l’iscrizione ad un registro depositato presso i relativi Comuni dal quale si evince lo svolgimento dell’attività agricola;
5. coloro che, in riferimento all’anno di domanda precedente a quello di presentazione della domanda di aiuto, hanno diritto a percepire pagamenti diretti per un ammontare non superiore a 5.000 euro, prima dell’applicazione di eventuali riduzioni e sanzioni.

Si precisa che nel caso si intenda presentare una domanda di aiuto è necessario che i suddetti requisiti siano posseduti al momento della presentazione della stessa e fino al termine dell’anno. Se la domanda di aiuto è successiva al termine dell’anno, i requisiti devono essere posseduti fino alla scadenza degli impegni assunti in relazione all’intervento richiesto.

Per quanto non espressamente riportato si faccia riferimento all’art 4 del DM 660087 del 23/12/2022.

5.2.2 *Giovane Agricoltore*

Il DM 660087 del 23/12/2022 stabilisce, ai sensi dell'art. 5, par. 6 del Reg. (UE) 2021/2115, che è considerato *Giovane Agricoltore*, la persona fisica in possesso di tutti i seguenti requisiti:

1. si insedia per la prima volta in un'azienda agricola (individuale o società) in qualità di capo azienda;
2. ha un'età compresa tra i 18 e i 40 anni nel primo anno di presentazione della prima domanda di aiuto o nell'anno di presentazione della domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto;
3. è in possesso di adeguati requisiti di istruzione e competenza attestati dal possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio-esperienza lavorativa, come definiti all'art. 5, comma 1, lettera c) del DM 660087 del 23/12/2022.

Fatto salvo il requisito anagrafico di cui al punto 2, i requisiti richiesti per il *Giovane Agricoltore* devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda per l'assegnazione dei diritti all'aiuto o della domanda per il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e mantenuti almeno fino al termine dell'anno di domanda.

Si specifica che l'insediamento come "capo azienda" si intende riconosciuto se avvenuto entro i cinque anni precedenti la prima presentazione di una domanda di aiuto o la presentazione della domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto.

Ai fini della verifica dell'insediamento, l'individuazione dell'anno di inizio dell'attività agricola si esegue utilizzando i seguenti parametri: data di iscrizione al registro delle imprese agricole e/o di apertura della partita IVA agricola (codice ATECO 01); data di iscrizione all'INPS come coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale, colono o mezzadro; anno di presentazione di una qualsiasi domanda di erogazione di contributi, indipendentemente dall'esito della stessa (inammissibilità, rigetto o accoglimento) o di presentazione di mere dichiarazioni inerenti allo svolgimento dell'attività imprenditoriale agricola.

Qualora siano presenti più parametri tra quelli sopra definiti, l'anno di inizio dell'attività agricola coincide con l'anno dell'evento che si verifica per primo.

Nel caso di società intestataria di partita IVA, l'anno di insediamento del giovane agricoltore in qualità di capo azienda, corrisponde a quando egli assume il controllo effettivo e duraturo dell'azienda agricola in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili ed ai rischi finanziari.

Tale controllo sussiste se il giovane agricoltore:

- a) detiene una quota rilevante del capitale;
- b) partecipa al processo decisionale sulla gestione, anche finanziaria, della società;
- c) provvede alla gestione corrente della società.

Il Giovane Agricoltore è tale e attribuisce la qualifica di giovane agricoltore a un'impresa agricola (individuale o società) una sola volta e nel caso in cui il giovane agricoltore rivesta una posizione di controllo in più imprese agricole (individuale o società), si fa riferimento all'impresa agricola nella quale il giovane agricoltore si è insediato per la prima volta.

Per quanto non espressamente riportato si faccia riferimento all'art 5 del DM 660087 del 23/12/2022.

5.2.3 *Nuovo Agricoltore*

Secondo quanto riportato all'art. 6 del DM 660087 del 23/12/2022, è considerato *Nuovo Agricoltore*, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, del Reg. (UE) 2021/2115, chi è in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) si insedia per la prima volta in un'azienda agricola (individuale o società) in qualità di capo azienda nell'anno civile 2021 o in qualsiasi anno successivo;
- b) ha un'età compresa tra 41 anni e 60 anni compiuti nell'anno di presentazione della prima domanda di aiuto; o nell'anno di presentazione della domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto e comunque non oltre due anni successivi all'anno civile nel quale ha iniziato ad esercitare l'attività agricola;
- c) è in possesso di adeguati requisiti di istruzione e competenza, riferiti alla persona fisica, (in caso di impresa individuale, o al rappresentante legale che sottoscrive la domanda di aiuto, in caso di società), attestati dal possesso di almeno uno dei titoli di studio-esperienza lavorativa come indicati all'art. 6, comma 1, lettera c) del DM 660087 del 23/12/2022.

Si specifica che l'insediamento come "capo azienda" si intende riconosciuto se avvenuto entro i cinque anni precedenti la prima presentazione di una domanda di aiuto o la presentazione della domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto.

Ai fini della verifica dell'insediamento, l'individuazione dell'anno di inizio dell'attività agricola si esegue utilizzando i seguenti parametri: data di iscrizione al registro delle imprese agricole e/o di apertura della partita IVA agricola (codice ATECO 01); data di iscrizione all'INPS come coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale, colono o mezzadro; anno di presentazione di una qualsiasi domanda di erogazione di contributi, indipendentemente dall'esito della stessa (inammissibilità, rigetto o accoglimento) o di presentazione di mere dichiarazioni inerenti allo svolgimento dell'attività imprenditoriale agricola.

Qualora siano presenti più parametri tra quelli sopra definiti, l'anno di inizio dell'attività agricola coincide con l'anno dell'evento che si verifica per primo.

Nel caso di società intestataria di partita IVA, l'anno di insediamento del giovane agricoltore in qualità di capo azienda, corrisponde a quando egli assume il controllo effettivo e duraturo dell'azienda agricola in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili ed ai rischi finanziari.

Tale controllo sussiste se il giovane agricoltore:

- a) detiene una quota rilevante del capitale;
- b) partecipa al processo decisionale sulla gestione, anche finanziaria, della società;
- c) provvede alla gestione corrente della società.

Il *Nuovo Agricoltore* è tale e attribuisce la qualifica di nuovo agricoltore a un'impresa agricola (individuale o società) una sola volta e nel caso in cui il giovane agricoltore rivesta una posizione di controllo in più imprese agricole (individuale o società), si fa riferimento all'impresa agricola nella quale il nuovo agricoltore si è insediato per la prima volta.

I requisiti richiesti per il nuovo agricoltore devono essere posseduti al momento della presentazione

della domanda per l'assegnazione dei diritti all'aiuto e mantenuti almeno fino al termine dell'anno di domanda.

Per quanto non espressamente riportato si faccia riferimento all'art 5 del DM 660087 del 23/12/2022.

5.2.4 *Obbligo della Posta Elettronica Certificata (PEC) e modalità di comunicazione*

Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici.

La PEC è diventata un obbligo per tutte le imprese dopo la conversione del Decreto-legge 179/2012 nella Legge 221/2012 che si affianca alle indicazioni contenute nella Legge 2/2009.

Pertanto, l'Organismo Pagatore AGEA invia le proprie comunicazioni a ciascun agricoltore all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) da questi indicato nel proprio Fascicolo Aziendale.

La trasmissione del documento informatico effettuata mediante PEC equivale, nei casi consentiti dalla legge, ha lo stesso valore legale di una raccomandata tradizionale con avviso di ricevimento. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante PEC sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge.

La casella di posta elettronica certificata di AGEA è la seguente: *protocollo@pec.agea.gov.it*.

È opportuno sottolineare l'obbligatorietà dell'indicazione dell'indirizzo PEC dell'agricoltore, che deve essere sempre attivo ed aggiornato.

La PEC deve essere utilizzata nei seguenti casi:

1. per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni;
2. per inviare istanze o trasmettere documentazione alle pubbliche amministrazioni;
3. per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni.

La tabella seguente riporta l'elenco delle categorie soggette all'obbligatorietà della PEC e le date di entrata in vigore dell'obbligo.

CATEGORIA	OBBLIGATORIETÀ DELLA PEC E DATA DI ENTRATA IN VIGORE
PROFESSIONISTI	L'obbligo è scattato da novembre 2009 nei confronti degli ordini e i collegi cui sono iscritti.
SOCIETÀ	Le nuove società devono dichiarare la casella PEC all'atto dell'iscrizione al Registro Imprese. Da novembre 2011, tutte le società devono aver dichiarato la casella PEC al Registro Imprese.
DITTE INDIVIDUALI	Le nuove Partite IVA e Ditte Individuali, compresi gli artigiani, devono dichiarare la casella PEC al momento dell'iscrizione al Registro Imprese. Da fine giugno 2013, tutte le ditte individuali devono aver dichiarato la casella PEC al Registro Imprese.
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	Devono dotarsi di caselle di posta certificata, se non lo hanno già fatto in base a norme precedenti.

L'agricoltore che non rientra nelle categorie suddette e che non indica un indirizzo di posta elettronica certificata nel proprio fascicolo aziendale sarà tenuto a prendere visione delle comunicazioni a lui indirizzate tramite consultazione del SIAN.

In ogni caso, le comunicazioni non andate a buon fine vengono rese disponibili, con valore di notifica all'interessato, al CAA mandatario.

5.3 Consistenza Territoriale

L'agricoltore ha l'obbligo di dichiarare nel Fascicolo Aziendale tutte le parcelle agricole risultanti a sua disposizione, indipendentemente dal titolo giuridico di possesso.

Il DM 12 gennaio 2015 n. 162, nell'allegato A, al punto a.3), lettera c), punto 3 a, ha espressamente previsto, con riguardo alla composizione strutturale del fascicolo aziendale, l'onere in capo all'agricoltore di produrre copia del titolo di conduzione delle superfici dichiarate nel proprio fascicolo aziendale.

Al fine di evitare che i contributi pubblici siano erogati a soggetti non aventi diritto, infatti, vi è l'esigenza di evitare incertezze sull'effettiva volontà del titolare del diritto reale di concedere la disponibilità della superficie in questione, esigenza vieppiù rafforzata da specifiche disposizioni in materia di agricoltura.

5.3.1 Dichiarazione delle superfici e titoli di conduzione

La registrazione della conduzione dei terreni agricoli prevede i seguenti adempimenti da parte dell'azienda per il tramite dei soggetti delegati:

- registrazione e protocollazione, dei titoli di conduzione dei terreni oggetto di conduzione; il CAA conserva nel fascicolo cartaceo la copia del titolo di conduzione se diverso da quello già presente nel sistema di visure catastali SISTER;
- individuazione, nei casi di conduzione diversi dalla proprietà, del o dei cedenti e del cessionario attraverso acquisizione dei codici fiscali riportati nei titoli di conduzione;
- individuazione delle particelle catastali oggetto della conduzione. Con riferimento alla singola particella catastale, la conduzione può essere “totale” oppure “parziale”; soltanto nel caso di conduzione parziale deve essere dichiarata l'esatta superficie condotta (minore della superficie grafica o di quella catastale in assenza della prima) indicando obbligatoriamente anche l'occupazione del suolo corrispondente alla porzione condotta;
- nei casi di conduzione diversi dalla proprietà (come riportati all'Allegato III del DM 660087 del 23/12/2022), l'acquisizione nel sistema è notificato a ciascuno dei cedenti interessati titolari di Fascicolo Aziendale. Le superfici condotte sono “caricate” nella consistenza terreni dell'azienda unitamente ai relativi usi del suolo;
- lo “scarico” delle superfici trasferite dai fascicoli dei cedenti è effettuato, per ciascun cedente, soltanto a seguito di un assenso da parte di quest'ultimo; l'assenso non è richiesto se il cedente non è titolare di un fascicolo.

Se l'assenso da parte di un cedente titolare di fascicolo è richiesto e non viene acquisito, si verifica un “*superio di conduzione*”, ovvero la dichiarazione di conduzione della medesima porzione di territorio da parte di più aziende in uno stesso arco temporale; il sistema di controllo registra una segnalazione per tutte le aziende coinvolte. La conduzione della porzione di territorio contesa sarà quindi considerata *sub iudice* fino alla risoluzione del contenzioso (rinuncia da parte di uno o più condivisori);

- Scaduto il termine di conduzione previsto dal contratto, le superfici oggetto dello stesso rientrano nella disponibilità dei proprietari;
- Il proprietario può trasferire dal proprio fascicolo aziendale i terreni dati in conduzione ad altro soggetto inserendo a sistema gli estremi del contratto registrato. In questo caso non è richiesto l'assenso del cedente.
- In aggiunta alle suddette fattispecie, è ammesso il conferimento di superfici in godimento da parte di un socio, in tale caso è necessario acquisire gli estremi di:
 - Autodichiarazione del socio con la quale questi dichiara l'avvenuto conferimento;
 - Domanda di ammissione a socio.

In linea generale, per le ragioni indicate in premessa, è esclusa la possibilità per l'agricoltore di dimostrare il possesso dell'idoneo titolo giuridico attestante la disponibilità dei terreni per i quali richiede la concessione dei contributi con dichiarazioni unilaterali rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e attestanti il rapporto di affitto verbale o di comodato verbale. Non è quindi possibile utilizzare dichiarazioni unilaterali di provenienza del soggetto interessato alla conduzione della superficie.

Le informazioni che devono essere acquisite nel fascicolo elettronico per ciascun titolo di conduzione sono le seguenti:

1. tipologia del titolo di conduzione (atto di compravendita, contratto di affitto, contratto di comodato ecc.);
2. dati anagrafici del cessionario (codice fiscale, obbligatorio);
3. dati anagrafici del cedente (codice fiscale, obbligatorio);
4. data di inizio e di fine della conduzione, ove sia previsto un termine finale;
5. elenco delle particelle associate al titolo di conduzione e entità della superficie;
6. protocollo attribuito al titolo di conduzione dal sistema (numero e data del protocollo);
7. dati relativi alla trascrizione e alla registrazione del contratto presso il Pubblico Registro dell'Agenzia delle Entrate, per le tipologie di contratto per le quali è previsto dalle vigenti norme di legge

In riferimento al punto 7 del precedente elenco, si specifica che è inoltre prevista la possibilità di registrazione differita, in forma cumulativa, dei contratti in deroga all'obbligo dei 30 giorni e con scadenza al mese successivo alla data di stipula del contratto stesso. In tale ipotesi, è necessario acquisire in fase di inserimento delle superfici a fascicolo una dichiarazione di impegno alla registrazione entro il mese di febbraio dell'anno successivo da parte dell'affittuario. Resta inteso che i controlli istruttori del fascicolo aziendale evidenzieranno l'eventuale assenza dei dati di registrazione.

apponendo una specifica segnalazione di anomalia con la conseguente esclusione delle superfici interessate dal calcolo di ammissibilità degli aiuti. La segnalazione di anomalia sarà rimossa in seguito al perfezionamento delle informazioni di registrazione del contratto. Solo successivamente le superfici interessate saranno incluse nel calcolo di ammissibilità degli aiuti.

Ai fini dell'esecuzione dell'attività di monitoraggio dei titoli di conduzione presenti nei fascicoli aziendali, nell'ambito del SIAN è data immediata evidenza della presenza in un dato fascicolo di dichiarazioni sostitutive riferite alla conduzione delle superfici e sono altresì sviluppate le funzionalità informatiche che consentono di estrarre ed elaborare a fini di controllo le informazioni concernenti tali dichiarazioni.

Inoltre, con riferimento al suddetto sistema di verifica dei dati dei fascicoli aziendali, è disponibile nel SIAN una funzione di controllo delle superfici che, utilizzando la banca dati del fascicolo aziendale disponibile presso l'Organismo di coordinamento, consente di verificare, rispetto al CUAA del titolare ed ai dati identificativi della particella, l'eventuale presenza delle superfici stesse all'interno di un fascicolo aziendale, con l'indicazione del conduttore. Al fine di utilizzare la funzionalità di controllo in questione è necessario inserire il CUAA del titolare (o di uno dei contitolari) e gli identificativi della particella catastale. L'esito della ricerca restituisce l'informazione del CUAA e il nominativo dell'intestatario del fascicolo all'interno del quale è presente la particella oggetto della ricerca. Tale funzione di consultazione pubblica è utilizzabile dai diretti interessati, dagli Organismi pagatori e dai CAA.

Le presenti disposizioni sostituiscono e abrogano integralmente le disposizioni contenute nelle precedenti Istruzioni Operative di OP AGEA e si applicano ai soli titoli di conduzione di cui si è chiesto l'inserimento nel fascicolo successivamente alla pubblicazione delle presenti Istruzioni Operative. Esse si applicano altresì - sempre dalla stessa data - ai titoli di conduzione da inserire nel fascicolo aziendale come rinnovi di titoli già presenti e scaduti (ad esempio, ai rinnovi dei contratti di affitto).

5.3.1 Disponibilità delle superfici dichiarate nel fascicolo aziendale

Il DM 12 gennaio 2015 n. 162, nell'allegato A, lettera c), punto 3a, ha espressamente previsto, con riguardo alla composizione strutturale del fascicolo aziendale, l'onere in capo all'Azienda di produrre copia del titolo di conduzione delle superfici dichiarate nel proprio fascicolo aziendale.

Ciò in quanto, al fine di evitare che i contributi pubblici siano erogati a soggetti non aventi diritto, sussiste l'esigenza di evitare incertezze sull'effettiva volontà del titolare del diritto reale di concedere la disponibilità della superficie in questione, esigenza vieppiù rafforzata da specifiche disposizioni in materia di agricoltura.

In particolare, il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo", al secondo comma dell'art. 25, stabilisce che "[...] i dati relativi all'azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 13 1999 n. 503, e all'articolo 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare dell'azienda agricola instaura ed intrattiene con esse [...]".

Tale impostazione è altresì coerente in relazione agli adempimenti richiesti dall'art. 2, commi 33 e 35, del Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n.

286, finalizzati a garantire una maggiore rispondenza del contenuto delle banche dati dell’Agenzia delle Entrate (ex Agenzia del territorio) all’attualità dell’uso territoriale. Infatti, le dichiarazioni relative all’uso del suolo sulle singole particelle catastali rese dai soggetti interessati nell’ambito degli adempimenti dichiarativi presentati agli Organismi pagatori riconosciuti ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli sono sostitutive, per il cittadino, della dichiarazione di variazione culturale da rendere al catasto terreni stesso.

5.3.2 *Titoli di conduzione delle superfici*

I titoli di conduzione utilizzabili per provare la disponibilità delle superfici dichiarate nel fascicolo aziendale sono indicati nell’allegato III al DM 23 dicembre 2022 n. 660087 e meglio descritti nel successivo paragrafo unitamente alla documentazione che deve essere presentata dall’agricoltore per l’ammissibilità nel fascicolo aziendale delle superfici.

In linea generale, per le ragioni indicate in premessa, è esclusa la possibilità per l’agricoltore di dimostrare il possesso dell’idoneo titolo giuridico attestante la disponibilità dei terreni per i quali richiede la concessione dei contributi esclusivamente con dichiarazioni unilaterali rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e attestanti il rapporto di affitto verbale o di comodato verbale. Non è quindi possibile utilizzare dichiarazioni unilaterali rese direttamente dal soggetto interessato alla conduzione della superficie ad **eccezione dei casi tassativamente previsti**.

Si precisa che, ove previsto, le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 devono essere prodotte dal soggetto interessato al momento della richiesta di costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale al pari di qualsiasi altro titolo di conduzione, non essendo possibile per i Centri di Assistenza Agricola effettuare l’aggiornamento sulla base della mera dichiarazione orale. L’OP AGEA, congiuntamente ai CAA, effettuerà annualmente una verifica della veridicità delle suddette dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR /2000 sulla base della selezione di un campione rappresentativo, applicando criteri di rischio e casuali. I risultati di tali verifiche, positive e negative, saranno fruibili con un apposito *marker* nel fascicolo aziendale del SIAN.

L’utilizzo delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 non è consentito qualora il contratto di affitto sia concluso ai sensi dell’art. 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come modificato dall’art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

Le informazioni che devono essere acquisite nel fascicolo elettronico per ciascun titolo di conduzione sono le seguenti:

- a) tipologia del titolo di conduzione (atto di compravendita, contratto di affitto, contratto di comodato ecc.);
- b) dati anagrafici del cessionario (codice fiscale obbligatorio);
- c) dati anagrafici del cedente (codice fiscale obbligatorio);
- d) data di inizio e di fine della conduzione, ove sia previsto un termine finale;
- e) elenco delle particelle associate al titolo di conduzione e entità della superficie;
- f) protocollo attribuito al titolo di conduzione dal sistema (numero e data del protocollo);
- g) dati relativi alla trascrizione e alla registrazione del contratto presso il Pubblico Registro

dell’Agenzia delle Entrate, per le tipologie di contratto per le quali è previsto dalle vigenti norme di legge. È inoltre prevista la possibilità di registrazione differita dei contratti di affitto, in forma cumulativa, in deroga all’obbligo dei 30 giorni e con scadenza al mese successivo alla data di stipula del contratto stesso. In tale ipotesi, è necessario acquisire in fase di inserimento delle superfici a fascicolo una dichiarazione di impegno alla registrazione entro il mese di febbraio dell’anno successivo da parte dell’affittuario.

Ai fini dell’esecuzione dell’attività di monitoraggio dei titoli di conduzione presenti nei fascicoli aziendali, nell’ambito del SIAN sono sviluppate funzionalità utili ad evidenziare la presenza in un dato fascicolo di dichiarazioni sostitutive riferite alla conduzione delle superfici e sono altresì sviluppate le funzionalità informatiche che consentono di estrarre ed elaborare a fini di controllo le informazioni concernenti tali dichiarazioni.

Inoltre, con riferimento al suddetto sistema di verifica dei dati dei fascicoli aziendali, è presente nel SIAN una funzione di segnalazione automatica dei casi in cui una superficie risulti già presente nel fascicolo aziendale di un diverso soggetto (in gergo “Supero di conduzione”). Al fine di consentire il funzionamento della suddetta funzione di controllo è dunque necessario inserire il codice fiscale del titolare (o di uno dei contitolari) e gli identificativi della particella catastale e l’esito della ricerca restituisce l’informazione del CUAA (e il nominativo) dell’intestatario del fascicolo all’interno del quale è presente la particella oggetto della ricerca. Tale funzione di consultazione pubblica è utilizzabile dai diretti interessati, dall’OP AGEA e dai CAA.

Qualora emerga una situazione di supero di conduzione, il CAA deve informare l’agricoltore richiamandolo sulla necessità di indicare nel fascicolo aziendale le superfici di cui abbia la materiale disponibilità e di fornire dati veritieri e corretti. Ove l’agricoltore richieda, sotto la propria esclusiva responsabilità, l’inserimento della superficie in “Supero di conduzione” nel proprio fascicolo aziendale il CAA dello stesso agricoltore vi provvede dandone notizia al CAA del titolare del fascicolo aziendale con cui si è generata la situazione di supero il quale ne dovrà dare, a sua volta, comunicazione al proprio mandante affinché assuma le conseguenti decisioni, eventualmente aggiornando il proprio fascicolo aziendale.

La situazione di “Supero di conduzione” comporta un’anomalia ostaiva alla erogazione dei premi in favore di entrambi i soggetti titolari dei fascicoli, destinata a sbloccarsi solo a seguito della rimozione del supero su iniziativa di uno dei titolari dei fascicoli interessati o a seguito di un provvedimento dell’autorità giudiziaria o, ancora, su iniziativa dell’OP AGEA.

Al fine della risoluzione dei casi e nell’interesse della chiusura e gestione dei rispettivi procedimenti amministrativi ai sensi della Legge n. 241/1990, verranno fornite specifiche disposizioni volte alla risoluzione delle situazioni di supero.

Le disposizioni che seguono, con riferimento agli specifici titoli di conduzione, sostituiscono integralmente le disposizioni contenute nelle precedenti Istruzioni Operative dell’OP AGEA, e si applicano ai soli titoli di conduzione di cui si è chiesto l’inserimento nel fascicolo successivamente alla pubblicazione delle presenti Istruzioni operative. Esse si applicano altresì - sempre dalla stessa data - ai titoli di conduzione da inserire nel fascicolo aziendale come rinnovi di titoli già presenti e scaduti (ad esempio, ai rinnovi dei contratti di affitto).

5.3.2.1 Proprietà esclusiva

Per le superfici interamente di proprietà del soggetto richiedente è necessario acquisire – anche tramite le funzioni messe a disposizione nel SIAN - una visura catastale aggiornata o, eventualmente, nelle more dell'aggiornamento del Catasto, una copia dell'atto pubblico (compravendita, testamento, ecc.) o della scrittura privata registrata, ovvero della dichiarazione di successione che attesti il titolo di proprietà.

Nel caso delle persone giuridiche, qualora le superfici da inserire nel fascicolo aziendale siano conferite dai soci, è necessario allegare l'atto di conferimento delle superfici.

In caso di acquisto della proprietà per usucapione è necessario presentare copia autentica della sentenza che ha accertato il diritto.

Le verifiche relative alla correttezza formale del titolo di conduzione dei terreni dichiarati in proprietà devono essere effettuate obbligatoriamente dal CAA all'atto del primo inserimento delle particelle nel fascicolo del produttore. Nel caso di inserimento di terreni dichiarati in proprietà in assenza di documentazione ovvero in presenza di documentazione non formalmente conforme a quella indicata nel presente paragrafo, il CAA sarà ritenuto responsabile nei confronti dell'OP AGEA, insieme al produttore, dell'errato inserimento delle particelle nel fascicolo. Successivamente all'inserimento delle particelle a titolo di proprietà nel fascicolo, costituisce onere e responsabilità del produttore comunicare al CAA eventuali variazioni sulla conduzione di dette particelle (perdita o limitazioni della proprietà).

CASISTICHE	DOCUMENTI RICHIESTI
Proprietà indivisa	Visura catastale aggiornata o, se non disponibile, estratto del foglio di possesso con il documento tavolare ed autocertificazione, solo per il catasto ex austroungarico Atto pubblico o scrittura privata registrata
In caso di persone giuridiche	Atto di conferimento della superficie dal socio alla società
Usucapione	Copia autentica della sentenza che accerta il diritto

5.3.2.2 Situazioni di contitolarità del diritto, regime di comunione dei beni tra coniugi e casi di irreperibilità.

Nell'ipotesi in cui sussista una situazione di contitolarità del diritto su una superficie (pluralità di comproprietari, usufruitori, eredi ecc.) condotta da uno solo dei contitolari che intende dichiararla nel proprio fascicolo aziendale, in aggiunta ai documenti attestanti la proprietà, deve essere presentata una dichiarazione del/i contitolare/i interessato/i, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante che la conduzione della superficie in questione è effettuata con il consenso degli altri titolari del diritto ai sensi degli artt. 1102 e 1103 del Codice civile in materia di comunione. In caso di irreperibilità degli altri contitolari del diritto, il conduttore della superficie deve presentare una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la circostanza dell'irreperibilità degli altri contitolari del diritto con l'indicazione che il dichiarante è l'unico soggetto

reperibile titolare del diritto a condurre la superficie. In alternativa a tale dichiarazione è possibile presentare una dichiarazione rilasciata dal Comune di ultima residenza del soggetto irreperibile attestante l'irreperibilità del contitolare del diritto. In caso di regime di comunione dei beni tra coniugi, in aggiunta ad uno dei documenti attestanti la proprietà, deve essere presentata una dichiarazione dal coniuge interessato, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante il consenso prestato dall'altro coniuge alla conduzione delle superfici.

CASISTICA	DOCUMENTI RICHIESTI
Contitolarità del diritto	In aggiunta ad uno dei documenti attestanti la proprietà, in presenza di situazioni di contitolarità di diritti (pluralità di comproprietari, usufruttuari, eredi ecc.), la conduzione della superficie da parte di uno dei contitolari è provata con dichiarazione del medesimo, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante che la conduzione della superficie in questione è effettuata con il consenso degli altri titolari del diritto ai sensi degli artt. 1102 e 1103 del Codice civile in materia di comunione.
Irreperibilità	Dichiarazione di uno dei contitolari del diritto, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la circostanza dell'irreperibilità degli altri contitolari del diritto con l'indicazione che il dichiarante è l'unico titolare del diritto a condurre la superficie Dichiarazione rilasciata dal Comune di ultima residenza del soggetto irreperibile attestante l'irreperibilità del contitolare del diritto
Regime di comunione dei beni tra coniugi	In aggiunta ad uno dei documenti attestanti la proprietà, dichiarazione del coniuge interessato, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante il consenso prestato dall'altro coniuge alla conduzione delle superfici

5.3.2.3 *Contratto preliminare di vendita ad effetti anticipati*

In caso di contratto preliminare di vendita ad effetti anticipati, l'agricoltore deve presentare il contratto preliminare registrato nel quale deve essere obbligatoriamente prevista la concessione della disponibilità delle superfici al promissario acquirente e la data stabilita per il rogito che costituisce la fine della validità del titolo di conduzione in questione. Alla scadenza della data prevista per il rogito, se quest'ultimo è stipulato, i terreni saranno registrati in proprietà. È onere dell'agricoltore presentare in tal caso uno dei documenti previsti per la fattispecie "proprietà". In mancanza del rogito, l'agricoltore dovrà presentare un altro valido titolo di conduzione poiché in caso contrario, la detenzione delle superfici si considera terminata alla data che le parti avevano previsto per il rogito.

CASISTICA	DOCUMENTI RICHIESTI
Contratto preliminare di compravendita ad effetti anticipati	Contratto preliminare di vendita ad effetti anticipati registrato

5.3.2.4 *Usufrutto*

In caso di usufrutto deve essere presentato l'atto pubblico o la scrittura privata registrata di costituzione dell'usufrutto. In presenza di una pluralità di usufruttuari si applica quanto previsto dal precedente paragrafo 5.3.2.2 in caso di situazioni di contitolarietà del diritto ed eventualmente quanto previsto in materia di irreperibilità dal medesimo paragrafo. Si precisa che il nudo proprietario e l'usufruttuario non sono contitolari del diritto e che solo l'usufruttuario può concedere a terzi il godimento del terreno.

CASISTICA		DOCUMENTI RICHIESTI
Usufrutto	Atto pubblico o scrittura privata registrata	
Documenti aggiuntivi per i casi sotto indicati		
Contitolarietà del diritto	La conduzione della superficie da parte di un titolare è provata con dichiarazione del medesimo, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante che la conduzione della superficie in questione è effettuata con il consenso degli altri titolari del diritto ai sensi degli artt. 1102 e 1103 del Codice civile in materia di comunione	
Regime di comunione dei beni tra coniugi	Dichiarazione del coniuge interessato, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante il consenso prestato dall'altro coniuge alla conduzione delle superfici	

5.3.2.5 *Nuda proprietà*

Qualora il nudo proprietario conduca la superficie al posto dell'usufruttuario ed intenda inserirla nel proprio fascicolo aziendale è necessario presentare uno dei documenti attestanti la proprietà e, obbligatoriamente, la dichiarazione dell'usufruttuario concedente, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante il consenso a che il nudo proprietario conduca la superficie. Inoltre, in presenza di una pluralità di usufruttuari si applica quanto previsto dal precedente paragrafo 5.3.2.2 in caso di situazioni di contitolarietà del diritto ed eventualmente quanto previsto in materia di irreperibilità dal medesimo paragrafo.

CASISTICHE	DOCUMENTI RICHIESTI
Nuda proprietà	Visura catastale aggiornata o, se non disponibile, estratto del foglio di possesso con il documento tavolare ed autocertificazione, solo per il catasto ex austroungarico
Documenti aggiuntivi per i casi sotto indicati	
Contitolarità del diritto	La conduzione della superficie concessa da uno dei contitolari è provata con dichiarazione del medesimo, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante che la conduzione della superficie in questione è effettuata con il consenso degli altri titolari del diritto ai sensi degli artt. 1102 e 1103 del Codice civile in materia di comunione
Regime di comunione dei beni tra coniugi	Dichiarazione del coniuge interessato, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante il consenso prestato dall'altro coniuge alla conduzione delle superfici

5.3.2.6 *Enfiteusi*

Per tale fattispecie l'agricoltore deve presentare visura catastale aggiornata o copia dell'atto pubblico o della scrittura privata registrata costitutiva del diritto. In caso di affrancazione dall'enfiteusi è necessario presentare il decreto di accoglimento, non opposto, dell'autorità giudiziaria da cui risulti la totale cancellazione del vincolo dai registri catastali

CASISTICHE	DOCUMENTI RICHIESTI
Enfiteusi	Visura catastale aggiornata o, se non disponibile, estratto del foglio di possesso con il documento tavolare ed autocertificazione, solo per il catasto ex austroungarico
Affrancazione enfiteusi	Atto pubblico o scrittura privata registrata
	Copia autentica del decreto di accoglimento di affrancazione dall'enfiteusi, non opposto, da parte dell'autorità giudiziaria da cui risulti la totale cancellazione del vincolo dai registri catastali

5.3.2.7 *Mezzadria*

Il rapporto contrattuale in questione può essere sorto solo anteriormente all'entrata in vigore della legge 3 maggio 1982 n. 203. Deve essere presentata copia dell'atto pubblico o della scrittura privata registrata costitutiva del diritto, o copia dell'accordo in deroga ex art. 45 della legge n. 203/1982 che ne ha previsto la prosecuzione (art. 6 della legge n. 29/90).

Si ricorda che con l'entrata in vigore della Legge n.756 del 15 settembre 1964 è stato fatto divieto di stipula di nuovi contratti di mezzadria (art. 3). La Legge n. 203 del 03 maggio 1982 ha, inoltre, esteso il divieto alla stipula di nuovi contratti alla colonia parziaria e alla partecipazione agraria, fatta eccezione per i contratti stagionali e quelli di soccida (art. 45) e ha sancito all'art. 40 il divieto di

proroga dei contratti scaduti.

Con l'entrata in vigore della legge n. 203/1982, invece, è stata stabilita entro quattro anni dall'entrata in vigore della norma, la conversione in affitto su richiesta di una delle parti.

Ai contratti non convertiti alla scadenza dei quattro anni indicati è stata, inoltre, attribuita una durata di:

- sei anni sia nel caso in cui la conversione, pur sussistendone i requisiti ai sensi della legge, non avesse avuto luogo per mancata richiesta delle parti sia nella ipotesi in cui la conversione stessa non avesse potuto aver luogo in presenza della causa di esclusione;
- dieci anni nel caso in cui la conversione, ancorché richiesta dal concessionario, non avesse potuto aver luogo in presenza della causa impeditiva ovvero in presenza della causa di esclusione.

La legge n. 29 del 14 febbraio 1990 ha sancito in definitiva l'applicabilità della durata di dieci anni anche nel caso in cui la conversione, ancorché richiesta dal concessionario, non avesse potuto aver luogo in presenza della causa di esclusione.

Unica eccezione all'obbligo di conversione i contratti agrari ultranovennali, compresi quelli in corso, anche se verbali o non trascritti, che sono rimasti validi.

CASISTICHE	DOCUMENTI RICHIESTI
Mezzadria	Atto pubblico o scrittura privata registrata

5.3.2.8 *Colonia parziaria*

Il rapporto contrattuale in questione può essere sorto solo anteriormente all'entrata in vigore della legge 3 maggio 1982 n. 203. Deve essere presentata copia dell'atto pubblico o della scrittura privata registrata costitutiva del diritto, o copia dell'accordo in deroga ex art. 45 della legge n. 203/1982 che ne ha previsto la prosecuzione (art. 6 della legge n. 29/90).

CASISTICHE	DOCUMENTI RICHIESTI
Colonia parziaria	Atto pubblico o scrittura privata registrata

5.3.2.9 *Affitto*

Il contratto di affitto avente ad oggetto le superfici può essere concluso in forma scritta o verbale. Per i contratti conclusi in forma scritta deve essere presentato l'atto pubblico o la scrittura privata registrata, con gli estremi della registrazione. In caso di contratto di affitto verbale è necessario provvedere alla registrazione ai fini fiscali della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che, sostanzialmente, costituisce la prova della forma contrattuale "contratto di affitto verbale". In tal caso deve essere presentata anche una dichiarazione del concedente, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la concessione della superficie in questione e riportante l'indicazione obbligatoria del CUAA del conduttore e del titolo giuridico sottostante (affitto). In caso di situazioni di contitolarità del diritto e di irreperibilità si applica quanto previsto dal precedente paragrafo 5.3.2.2. In caso di

conduzione da parte di un terzo della superficie di proprietà di più contitolari, gli Organismi pagatori provvedono a registrare nei sistemi informativi anche il CUAA del contitolare concedente che effettua una delle dichiarazioni previste per tale casistica.

CASISTICHE	DOCUMENTI RICHIESTI
Contratto di affitto scritto	Atto pubblico o scrittura privata registrata
Contratto di affitto verbale	Dichiarazione del concedente, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la concessione della superficie in questione e riportante l'indicazione obbligatoria del CUAA del conduttore e del titolo giuridico sottostante (affitto)
Documenti aggiuntivi per i casi sotto indicati	
Contitolarità del diritto	La conduzione della superficie da parte di uno dei contitolari è provata con dichiarazione del medesimo, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante che la conduzione della superficie in questione è effettuata con il consenso degli altri titolari del diritto ai sensi degli artt. 1102 e 1103 del Codice civile in materia di comunione
Contitolarità del diritto e conduzione della superficie da parte di un terzo soggetto	La conduzione da parte di un terzo soggetto, della superficie di proprietà di più contitolari, è provata con dichiarazione del conduttore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, contenente l'indicazione obbligatoria del titolo giuridico (affitto) attestante la conduzione della superficie in questione E: 1) dichiarazione di uno dei contitolari del diritto, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che esprime il consenso di tutti gli altri contitolari alla conduzione della superficie ai sensi degli artt. 1102 e 1103 del Codice civile in materia di comunione

5.3.2.10 *Affitto in favore del giovane agricoltore*

Il contratto di affitto stipulato in favore dei giovani agricoltori che non hanno compiuto 40 anni può essere stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata nel rispetto degli accordi di cui all'art. 45 della L. 3 maggio 1982 n. 203. Ai sensi dell'art. 15 della L. 15 dicembre 1998 n. 441, la presente tipologia di contratto non è soggetta a registrazione.

CASISTICA	DOCUMENTI RICHIESTI
Contratto di affitto in favore del giovane agricoltore	Atto pubblico o scrittura privata autenticata

5.3.2.11 *Affitto in favore di una pluralità di conduttori di superfici destinate a pascolo*

Nel caso di terreni ad uso pascolo concessi in affitto a favore di una pluralità di agricoltori, il contratto deve riportare l'indicazione obbligatoria della quota parte di utilizzo di competenza dell'agricoltore dichiarante.

5.3.2.12 *Comodato*

Il contratto di comodato può essere stipulato in forma scritta (atto pubblico o scrittura privata registrata) o verbale. In caso di forma verbale la registrazione non è obbligatoria e la conduzione della superficie è provata con dichiarazione del comodante, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la concessione della superficie in questione e riportante l'indicazione obbligatoria del CUAA del comodatario e del titolo giuridico sottostante (comodato). In caso di situazioni di contitolarietà del diritto e di irreperibilità si applica quanto previsto dal precedente paragrafo 5.3.2.2. In caso di conduzione da parte di un terzo della superficie di proprietà di più contitolari, gli Organismi pagatori registrano nei sistemi informativi anche il CUAA del contitolare concedente che effettua una delle dichiarazioni previste per tale casistica.

CASISTICHE	DOCUMENTI RICHIESTI
Contratto di comodato scritto	Atto pubblico o scrittura privata registrata
Contratto di comodato verbale	Dichiarazione del concedente, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la concessione della superficie in questione e riportante l'indicazione obbligatoria del CUAA del conduttore e del titolo giuridico sottostante (comodato)
Documenti aggiuntivi per i casi sotto indicati	
Contitolarietà del diritto	La conduzione della superficie da parte di un contitolare è provata con dichiarazione del medesimo, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante che la conduzione della superficie in questione è effettuata con il consenso degli altri titolari del diritto ai sensi degli artt. 1102 e 1103 del Codice civile in materia di comunione
Contitolarietà del diritto e conduzione della superficie da parte di un terzo soggetto	La conduzione, da parte di un terzo soggetto, della superficie di proprietà di più contitolari è provata con dichiarazione del conduttore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, contenente l'indicazione obbligatoria del titolo giuridico (comodato) attestante la conduzione della superficie in questione <u>E:</u> 1) dichiarazione di uno dei contitolari del diritto, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che esprime il consenso di tutti gli altri contitolari alla conduzione della superficie ai sensi degli artt. 1102 e 1103 del Codice civile in materia di comunione

5.3.2.13 *Contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione*

La conduzione, da parte di un terzo soggetto, della superficie di proprietà di una Pubblica Amministrazione è provata con copia dell'atto di concessione o di locazione che deve riportare l'indicazione obbligatoria del codice fiscale dell'ente pubblico concedente e del soggetto beneficiario della concessione. Si rammenta che tutti i contratti con la Pubblica Amministrazione devono essere stipulati obbligatoriamente in forma scritta. Nel caso in cui la Pubblica Amministrazione competente

non abbia ancora provveduto a rilasciare l'atto di concessione/locazione all'interessato avente diritto, nelle more della formalizzazione dell'atto, la conduzione delle superfici è provata con dichiarazione del conduttore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la conduzione della superficie, riportante l'indicazione obbligatoria del codice fiscale dell'ente pubblico concedente e degli estremi della procedura di concessione/locazione. In ogni caso, l'atto di concessione/locazione deve essere acquisito al fascicolo aziendale prima della scadenza della concessione stessa.

CASISTICHE	DOCUMENTI RICHIESTI
Concessione e locazione di superfici della Pubblica Amministrazione	<p><u>Copia dell'atto di concessione o di locazione</u></p> <p>Nelle more della formalizzazione dell'atto di concessione/locazione, la conduzione delle superfici è provata con dichiarazione del conduttore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la conduzione della superficie, riportante l'indicazione obbligatoria del codice fiscale dell'ente pubblico concedente e degli estremi della procedura di concessione/locazione</p>

5.3.2.14 *Usi civici*

Nel caso di terreni gravati da usi civici a favore della collettività, il richiedente deve presentare la dichiarazione dell'Amministrazione o dell'Ente Pubblico o Privato sotto la cui fattispecie vanno a ricadere i beni oggetto dell'esercizio dei diritti in questione, con indicazione obbligatoria della quota parte di utilizzo di competenza dell'agricoltore dichiarante.

CASISTICHE	DOCUMENTI RICHIESTI
Usi civici	Provvedimento dell'Amministrazione o dell'Ente Pubblico o Privato concedente l'uso civico e titolare del bene oggetto dell'esercizio dei diritti in questione con indicazione obbligatoria della quota parte di utilizzo di competenza dell'agricoltore dichiarante

5.3.2.15 *Concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali*

In applicazione di quanto previsto dall'art. 83, comma 3-bis, del D.lgs. n. 159/2011, nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, il richiedente deve presentare l'atto di concessione delle superfici nel quale deve essere obbligatoriamente indicata la data di inizio e la data di fine della conduzione.

CASISTICHE	DOCUMENTI RICHIESTI
Concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali	Atto di concessione con l'indicazione della data di inizio e di fine della conduzione

5.3.2.16 Compartecipazione stagionale

Il contratto di compartecipazione agraria è un contratto atipico in cui due soggetti si associano per la coltivazione di una coltura stagionale. Le parti del contratto di compartecipazione agraria sono due: il concedente, che è colui che possiede il fondo in forza di un diritto reale o personale di godimento, ed il compartecipante, che è colui che provvede all'apporto manuale per la coltivazione del terreno.

Il contratto in questione non determina una cessione di superficie da un soggetto ad un altro ma unicamente una gestione in comune della superficie stessa da parte dei contraenti.

La gestione del contratto in questione nel fascicolo aziendale avviene nel modo seguente:

1. la superficie oggetto del contratto è dichiarata in conduzione da entrambi i contraenti esclusivamente per il periodo di durata del contratto;
2. per il periodo di durata del contratto la circostanza che la superficie sia inserita nel fascicolo aziendale di entrambi le parti non comporta un supero di conduzione e, conseguentemente, non impedisce al concedente di percepire i contributi in ambito FEAGA (pagamenti diretti) e FEASR;
3. all'atto dell'inserimento della "compartecipazione" nel fascicolo del compartecipante, il concedente riceve una notifica informativa, in cui viene riportato il codice fiscale del compartecipante e il riferimento alla superficie in compartecipazione. Nessun assenso deve essere dato dal cedente;
4. il compartecipante non può utilizzare le superfici oggetto del contratto di compartecipazione per richiedere contributi agricoli erogati in ambito FEAGA e FEASR, può tuttavia utilizzarle per altri tipi di aiuti, a titolo esemplificativo può richiedere l'Assegnazione Carburante Agricolo Agevolato (UMA).

Si richiama, inoltre, quanto previsto dai paragrafi 8 e 8.1 della circolare Agea prot. n. 21371 del 14 marzo 2024 per quanto compatibili con la presente.

CASISTICHE	DOCUMENTI RICHIESTI
Compartecipazione stagionale	Contratto registrato di compartecipazione stagionale

5.3.2.17 Custodia giudiziaria

Qualora sia stata disposta la custodia giudiziaria dell'azienda agricola titolare di un fascicolo aziendale è possibile presentare la copia autentica del provvedimento dell'Autorità giudiziaria ai fini dell'inserimento delle superfici oggetto di custodia in un fascicolo aziendale appositamente e temporaneamente creato dal soggetto nominato custode.

CASISTICHE	DOCUMENTI RICHIESTI
Custodia giudiziaria	Provvedimento dell'Autorità giudiziaria che dispone la custodia delle superfici

5.3.2.18 *Conduzione ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 116 e successive modificazioni e integrazioni*

L'articolo 1-bis, comma 12, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dall' art. 1, comma 702, L. 30 dicembre 2018, n. 145, stabilisce che “Con riferimento ai terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiarie di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani, ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, nonché in comuni prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua, non sono tenuti a disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999”.

Gli agricoltori che ricadono nella casistica sopra descritta sono esonerati dall'obbligo di produrre ed inserire nel proprio fascicolo aziendale il titolo di conduzione delle sole superfici ricadenti nella previsione normativa sopra citata fino ad un massimo di due ettari.

L'appartenenza a tale fattispecie è tracciata automaticamente dal sistema informativo. Inoltre, ai sensi dell'art. 6 del DM 4 agosto 2023 n. 410739, a decorrere dalla campagna 2024, il beneficiario è tenuto alla presentazione del titolo di conduzione nel caso in cui tali terreni siano riconducibili alla proprietà di un Ente pubblico.

CASISTICHE	DOCUMENTI RICHIESTI
Conduzione ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 116	Non è richiesta l'allegazione di alcun documento attestante la conduzione

5.3.2.19 *Uso oggettivo del suolo*

Qualora l'agricoltore, nella fase di delimitazione grafica della propria azienda, propedeutica alla compilazione grafica del piano di coltivazione e alla predisposizione della domanda grafica, ritenga che la propria conduzione, in ragione di un legittimo titolo, non corrisponda al disegno grafico dei confini indicato nell'isola aziendale può ridisegnare il confine con le modalità che ritiene corrette, per le sole superfici relative alla porzione grafica non perfettamente corrispondente al titolo di conduzione, allegando una dichiarazione attestante che le superfici ridisegnate sono esclusivamente ed effettivamente condotte dal medesimo. In tal caso è esonerato, per le sole superfici in questione, dall'obbligo di produrre il relativo titolo di conduzione.

CASISTICHE	DOCUMENTI RICHIESTI
Uso oggettivo del suolo	Dichiarazione dell'agricoltore che le superfici sono esclusivamente ed effettivamente condotte dal medesimo

Le dichiarazioni relative all'uso del suolo di cui sopra (Allegato 2 alle presenti IO), rese dai soggetti interessati alla presentazione delle domande di pagamento inoltrate all'OP AGEA e sottoscritte con le modalità previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, non sono oggetto degli adempimenti di cui all'art. 6 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 Convertito in legge, con modificazioni, con L. 26 aprile 2012, n. 44.

5.3.2.20 Contratto ISMEA di custodia e guardiania

L'ISMEA, nell'ambito delle proprie attività istituzionali di gestione dei terreni agricoli prevede che, nelle more di assegnazione dei lotti di vendita, possano essere concessi a titolo gratuito terreni ad agricoltori che ne garantiscono la custodia. Tali superfici, inserite nel fascicolo aziendale, non possono essere utilizzate per l'ottenimento di contributi agricoli ad eccezione dell'agevolazione per il carburante agricolo (UMA). La conduzione è provata con copia dell'atto del contratto stipulato dall'ISMEA.

CASISTICHE	DOCUMENTI RICHIESTI
Contratto ISMEA di custodia e guardiania	Contratto ISMEA di custodia e guardiania

5.3.3 Schema delle diverse tipologie di titoli di conduzioni ammesse

Nella seguente tabella sono riportata le fattispecie di conduzione ammessi per l'inserimento nel Fascicolo Aziendale degli agricoltori con la relativa codifica e l'informazione circa l'obbligatorietà dell'inserimento della data di inizio e di fine di validità del titolo di conduzione.

Fattispecie	Codice		Data inizio conduzione	Data fine conduzione
Proprietà	5	2	X	
Proprietà - Usucapione	5	17	X	
Nuda proprietà	5	30	X	
Contratto preliminare di vendita ad effetti anticipati	5	31	X	X
Usufrutto (persone fisiche)	5	32	X	
Usufrutto (persone giuridiche)	5	33	X	X
Enfiteusi	5	10	X	X
Affrancazione dell'enfiteusi	5	11	X	
Mezzadria	5	8	X	X
Colonia parziale	5	9	X	X
Contitolarità del diritto	5	34	X	
Irreperibilità – contitolari	5	16	X	
Irreperibilità – Comune	5	21		
Regime di comunione dei beni tra coniugi	5	20	X	
Affitto – contratto scritto	6	1	X	X
Affitto – contratto verbale	6	2	X	X
Affitto - giovane agricoltore	7	1	X	X

Fattispecie	Codice		Data inizio conduzione	Data fine conduzione
Affitto – pascolamento indiviso	6	4	X	X
Comodato – contratto scritto	5	14	X	X
Comodato – contratto verbale	5	15	X	X
Contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione – concessione e locazione di beni immobili demaniali	5	18	X	X
Contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione – usi civici	5	12	X	X
Contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione – concessione di terreni agricoli e zootechnici demaniali	5	13	X	X
Compartecipazione stagionale (sola partecipazione per colture stagionali)	5	28	X	X
Custodia giudiziaria	16	1	X	
Deroga alla produzione del titolo di conduzione – Legge 11 agosto 2014 n. 116	17	1	X	
Uso oggettivo del suolo	18	1	X	
Contratto ISMEA di custodia e guardiania	310	1281	X	

5.3.4 SIPA (*Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole*)

L'articolo 68, comma 1, del Reg. (UE) n. 2021/2116 stabilisce che: “*Il Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole è un sistema di informazione geografica costituito e periodicamente aggiornato dagli Stati membri in base a orto-immagini aeree o spaziali, con norme omogenee che garantiscono un grado di precisione equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1:5.000*”.

L'art. 2 del DM 1° marzo 2021 n. 99707 definisce il Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole (di seguito SIPA) come un registro unico per l'intero territorio nazionale di tutte le superfici agricole, realizzato e aggiornato in conformità alle norme unionali, che consente di geolocalizzare, visualizzare e integrare a livello geospaziale i dati costitutivi del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) attraverso la parcella di riferimento nonché di determinarne l'uso del suolo e le superfici massime ammissibili nel quadro degli interventi a superficie relativi agli aiuti FEAGA e FEASR.

Agea ha costituito il nuovo SIPA realizzato sulla base della Carta Nazionale dell'Uso del Suolo, attraverso l'implementazione di tecniche automatiche e di intelligenza artificiale, nonché con l'utilizzo sistematico delle informazioni disponibili a livello comunitario - ortofoto multispettrali (RGB-NIR) 20 cm di risoluzione spaziale e immagini Sentinel 2 - che consentono di assicurare una completa e puntuale copertura del suolo.

Secondo quanto precisato nella Circolare n. 21731 del 14 marzo 2024 – che rimane in vigore – la parcella di riferimento del SIPA, a far data dal 2024, non è più legata al sistema del catasto digitale ma è basata su blocco fisico determinato attraverso procedure di fotointerpretazione automatica delle ortoimmagini e dei suoi aggiornamenti, il cui “strato fisico” permette di ottenere un layer completo del suolo per tutto il territorio nazionale individuando in modo oggettivo i macro-usi ammissibili, le tare

dei pascoli e le superfici non eleggibili.

La nuova parcella di riferimento rappresenta una porzione continua di terreno della quale è riconoscibile un'occupazione del suolo omogenea e viene delimitata da elementi permanenti quali:

- limiti antropici (strade, ferrovie, fiumi, torrenti, fossi, canali, scarpate, muri ecc.).
- limiti derivanti da occupazione/uso del suolo differenti.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 2, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2022/1172, per ciascuna parcella di riferimento è garantita:

- la determinazione della superficie ammissibile ai fini degli interventi basati sulle superfici nell'ambito del sistema integrato;
- la distinzione, mediante delimitazione, della superficie agricola in seminativi, colture permanenti e prati permanenti, anche quando essi formano sistemi agroforestali su tale superficie;
- la registrazione di tutte le informazioni pertinenti per quanto riguarda i prati permanenti con elementi sparsi non ammissibili (tara forfettaria) corrispondenti a coefficienti di riduzione fissi per determinare la superficie considerata ammissibile;
- la delimitazione degli elementi caratteristici e/o impegni che siano pertinenti ai fini dell'ammissibilità degli interventi basati sulle superfici e per i requisiti di condizionalità e che siano stabili nel tempo.

L'aggiornamento della parcella di riferimento viene eseguito tramite gli esiti:

- del sistema AMS (sistema di monitoraggio continuo delle superfici);
- delle istanze di riesame presentate;
- dei controlli in loco e da nuove ortofoto o di immagini satellitari almeno di alta risoluzione.

5.3.5 *Piano di coltivazione grafico*

L'art. 3, comma 1, lett. c) del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 stabilisce, anche il riferimento all'art. 4, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 2021/2115, che l'attività agricola comprende le seguenti attività:

1. la produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, comprese le azioni di coltivazione, anche mediante la paludicoltura per la produzione di prodotti non inclusi nell'allegato I del TFUE, di raccolta, di mungitura, di allevamento, di pascolo e di custodia degli animali per fini agricoli, nonché la coltivazione del bosco ceduo a rotazione rapida e del cotone. È considerata attività di produzione qualsiasi pratica agronomica o di allevamento idonea ad ottenere il raccolto o le produzioni zootecniche;
2. il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, mediante lo svolgimento, di almeno una pratica colturale ordinaria all'anno che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, assicuri l'accessibilità della stessa superficie, rispettivamente per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari. L'attività di mantenimento è riconosciuta se consente di:

- a. prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, anche nei terreni lasciati a riposo;
- b. evitare la diffusione estensiva di malerbe o di vegetazione non desiderata o infestante, anche nei terreni lasciati a riposo;
- c. prevenire ogni tipo di instabilità idrogeologica e l'erosione del suolo, anche attraverso la pacciamatura, ove la copertura vegetale coltivata o spontanea, come nel caso dei terreni lasciati a riposo, risulti inadeguata, con particolare attenzione nel periodo invernale;
- d. mantenere le colture permanenti in buone condizioni con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, che garantisca la rimessa in produzione senza la necessità di potature di riforma, con contestuale mantenimento del terreno in buono stato;
- e. non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti, pur avendo un effetto equivalente al pascolamento o alla raccolta del fieno o dell'erba per insilati, in relazione a caratteristiche culturali quali il contenimento dell'altezza dell'erba e il controllo della vegetazione invasiva.

Qualora l'agricoltore dichiari di non effettuare alcuna pratica di mantenimento le superfici stesse saranno ritenute "potenzialmente" agricole e non potranno beneficiare di qualunque altro aiuto unionale o nazionale.

In ogni caso, tutte le superfici agricole dell'azienda sono considerate come SAU (Superficie Agricola Utilizzabile) e restano soggette all'applicazione delle regole di condizionalità.

Il DM 12 gennaio 2015, n. 162 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali individua nel "Piano Colturale Aziendale o Piano di coltivazione" un elemento essenziale di semplificazione degli adempimenti posti a carico degli agricoltori dalla normativa comunitaria.

L'art. 1, lettera r), del citato DM definisce il piano di coltivazione come il "*documento univocamente identificato all'interno del fascicolo aziendale elettronico, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999 n. 503 e all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, contenente la pianificazione dell'uso del suolo dell'intera azienda dichiarato e sottoscritto dall'agricoltore*". Il contenuto minimo del piano è indicato nell'Allegato A, sezione a.1) del citato DM.

L'art. 37 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 stabilisce, inoltre, che il piano colturale redatto con le modalità di cui al DM 12 gennaio 2015 n. 162 è finalizzato anche al controllo amministrativo sul rispetto degli impegni ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 e, per ciascuna superficie aziendale, comprende le informazioni necessarie per tale controllo.

Nell'ambito del fascicolo aziendale ogni azienda agricola definisce annualmente il proprio piano di coltivazione grafico sulla base degli *Appezzamenti*, porzioni delle *Parcelle di Riferimento* che ricadono nel perimetro dell'azienda stessa, interne cioè all'*Isola Aziendale*. Pertanto, il produttore descrive puntualmente ciascuna coltivazione presente sulle proprie superfici. Al termine della compilazione del piano di coltivazione aziendale il produttore consolida, tramite una scheda di validazione, le informazioni in esso contenute e l'intero Fascicolo Aziendale.

A seguito di tale consolidamento, l'azienda agricola può effettuare una domanda di aiuto che si presenta precompilata sia per la componente anagrafica sia per la componente grafica delle superfici, definendo i regimi di premio richiesti. Invece, per quanto riguarda la richiesta di aiuto per gli interventi di zootecnia, il dato riferibile all'ammissibilità dei capi è ottenuto attraverso la Banca Dati Nazionale zootecnica (BDN).

In relazione agli interventi di aiuto basati sulle superfici, il *Piano di coltivazione* rappresenta un elemento imprescindibile e obbligatorio per il percepimento di erogazioni unionali, nazionali e regionali. Inoltre, esso costituisce la base per l'esecuzione delle verifiche connesse, in particolare alla:

- a) presentazione delle domande di aiuto previste per gli interventi di cui al Reg. (UE) n. 2021/2115, in particolare in relazione agli interventi dei pagamenti diretti (FEAGA) e degli interventi connessi alle superfici del secondo pilastro (FEASR), nonché (trascinamenti vecchia programmazione);
- b) presentazione delle domande di aiuto e pagamento previste per le misure di cui al Reg. (UE) n. 2021/2115 ed alle misure nazionali per la gestione dei rischi;
- c) compilazione dei programmi annuali di produzione vegetale, zootechnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico;
- d) predisposizione del piano assicurativo individuale, del piano di mutualizzazione individuale e del piano di stabilizzazione del reddito (IST) aziendale, nell'ambito delle Misure per la Gestione del Rischio previste dal Programma di Sviluppo Rurale Nazionale;
- e) presentazione di ogni altra domanda per aiuti e procedimenti regionali, nazionali o unionali per la quale l'indicazione dell'occupazione del suolo sia un requisito di accesso agli aiuti;
- f) corretta applicazione degli obblighi dello Stato membro e dei singoli agricoltori riguardo al rispetto delle norme in materia di condizionalità previste dal Reg. (UE) n. 2021/2115;
- g) adempimenti connessi agli obblighi di cui al Reg. (UE) n. 564/2023 e all'art. 16, commi 3 e 4 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 in relazione alla tenuta del registro dei trattamenti o quaderno di campagna.

Il piano di coltivazione è soggetto a variazioni, oltre che per gli ordinari avvicendamenti di colture poliennali, annuali o stagionali, ognqualvolta ricorra una o più delle seguenti casistiche:

- impossibilità di seminare o impiantare la coltura prevista rinunciando alla semina/trapianto o sostituendola con un altro prodotto;
- semina o trapianto di una coltura avvenuto in un appezzamento diverso da quello indicato;
- incrementi o diminuzioni rilevanti della stima della produzione;
- variazioni di possesso o di superficie dei terreni aziendali.

È possibile inserire in una domanda di aiuto o pagamento solo le superfici per le quali sia stato specificato l'uso nel piano di coltivazione al momento della presentazione della domanda.

Qualora si verificassero variazioni, queste producono effetto esclusivamente sulle domande o comunicazioni per le quali non siano decorsi i termini ultimi per la presentazione. Qualora le disposizioni normative specifiche di ciascun regime di aiuto lo prevedano, le variazioni renderanno obbligatoria la presentazione di una domanda di modifica entro i termini previsti.

La possibilità che la stessa superficie sia dichiarata nel piano colturale di diversi agricoltori è subordinata:

- agli impegni contrattuali di consegna assunti da un agricoltore relativamente a colture specifiche¹;
- alla compatibilità agronomica delle colture dichiarate nei piani di coltivazione di ciascun agricoltore.

I dati dichiarabili nel piano di coltivazione sono i seguenti:

DATI DICHIARABILI	DESCRIZIONE	ESEMPI
Occupazione del suolo	ha lo scopo di individuare sia specifiche coperture vegetali che la mancanza di colture	<ul style="list-style-type: none"> - Grano (frumento) duro - Superfici agricole ritirate dalla produzione
Destinazione	consente l'indicazione dell'utilizzo prevalente di una specifica occupazione del suolo.	<ul style="list-style-type: none"> - Da industria - Da mensa
Uso	consente l'individuazione di specifiche modalità culturali o specifiche informazioni connesse all'occupazione del suolo	<ul style="list-style-type: none"> - Coltura in vaso - Pascolo magro non avvicendato per almeno 5 anni permanente
Qualità	fornisce specificazioni dell'occupazione del suolo indicata.	<ul style="list-style-type: none"> - Precoce - Tardivo
Varietà	Varietà della coltura	

Nel confermare quanto già riportato nelle Istruzioni Operative AGEA n. 26 del 18 marzo 2024 in termini di contenuto del piano di coltivazione e di codifica degli usi del suolo, si introducono le seguenti innovazioni sul piano degli strumenti a disposizione degli agricoltori e dei CAA alla lavorazione del Piano di Coltivazione Grafico (PCG).

In particolare:

- i territori su cui non è stato completato il processo di aggiornamento saranno riconoscibili nello stesso piano di coltivazione. Il territorio per cui non è ancora disponibile l'aggiornamento sarà offuscato tramite una retinatura. L'operatore del CAA delegato dall'azienda agricola potrà comunque operare l'aggiornamento del Piano di Coltivazione anche sull'area retinata, con la consapevolezza che un'eventuale variazione della parcella di riferimento comporterà la necessità di lavorare nuovamente il piano di coltivazione;
- non sarà più possibile definire appezzamenti utilizzando lo strato catastale che rimarrà un riferimento esclusivamente per localizzare le nuove conduzioni indicate dall'azienda agricola.

5.3.5.1 Contenuto del piano di coltivazione

Il contenuto minimo del piano di coltivazione è definito nell'allegato A, sezione a.1) del DM 12

¹ In tal caso si fa riferimento ad eventuali impegni commerciali assunti dal produttore e contrattualizzati, circa la vendita del prodotto coltivato sulla data Parcella Agricola.

gennaio 2015, n. 162.

Ciascun *Appezzamento*, condotto dall'agricoltore, deve essere dichiarato durante la compilazione del Piano di coltivazione.

Con riferimento alle singole informazioni contenute nel citato allegato A, sezione a.1), si precisa che le informazioni di cui alle successive lettere A, B e C sono obbligatorie mentre quelle di cui alle ulteriori seguenti lettere devono essere indicate in relazione alla specifica tipologia di aiuto richiesto dall'agricoltore.

Di conseguenza, il singolo appezzamento può essere suddiviso in porzioni omogenee per specie/varietà qualora necessario (es. seminativo oppure mais, grano tenero ecc.).

- A. *Uso del suolo* specificando, se del caso, la destinazione, la varietà e ogni altra ulteriore caratteristica prevista dalla codifica degli usi del suolo stabilita dall'Organismo di Coordinamento di cui all'art. 10 del Reg. (UE) n. 2021/2116. Si precisa che la dichiarazione dell'occupazione del suolo è obbligatoria ed il livello di dettaglio della dichiarazione è subordinato alla tipologia di informazioni ritenute obbligatorie per la definizione dei procedimenti amministrativi di interesse dell'agricoltore.

Al fine di semplificare gli adempimenti degli agricoltori, per i quali non è necessaria la specificazione della tipologia di coltura (mais, grano tenero ecc.), è possibile utilizzare le risultanze delle rilevazioni eseguite nel corso dell'aggiornamento dell'occupazione del suolo della parcella di riferimento, es. seminativo.

In questo caso, nel piano di coltivazione verrà automaticamente fornito il corrispondente codice dichiarativo. Al riguardo si rammenta che l'eventuale variazione dell'occupazione del suolo rende necessario provvedere alla variazione del piano di coltivazione.

- B. *Superficie impiegata nell'utilizzazione prescelta*: per ciascun appezzamento deve essere indicata la superficie impiegata nell'utilizzazione prescelta che deve in ogni caso essere compatibile con gli usi del suolo risultanti nel SIPA.

C. *Data di inizio della destinazione e Data di fine della destinazione prescelta*: al fine di semplificare gli adempimenti dichiarativi dell'agricoltore e considerando che la dichiarazione esprime l'intenzione dell'agricoltore riguardo alla destinazione della superficie, la data iniziale e finale si intende riferita alla quindicina del mese cui fanno riferimento.

Qualora l'intenzione dell'agricoltore non sia messa in atto nella quindicina originariamente dichiarata, è necessario provvedere alla variazione del piano di coltivazione.

Il periodo di coltivazione deve essere in ogni caso compatibile con il periodo di conduzione delle superfici ricadenti nell'appezzamento.

- D. *Epoca di semina (autunno-verna, primaverile- estiva)*: l'epoca di semina deve essere compatibile con le date di inizio e fine della destinazione dichiarata dall'agricoltore, considerato che una coltura "autunno verna" è seminata in un anno solare e raccolta nell'anno solare successivo e che una coltura "primaverile estiva" è raccolta nello stesso anno solare della semina.

- E. *Tipo di semina (tradizionale, su sodo, minimum tillage o pratiche equivalenti)*: deve essere indicato il tipo di semina praticato:

a) tradizionale;

- b) su sodo;
- c) minimum tillage;
- d) pratiche equivalenti.

F. Per le *coltivazioni permanenti* devono essere indicati, se del caso:

1. fase di allevamento:
 - a. produttivo;
 - b. non produttivo.
2. numero di piante;
3. sesto d'impianto:
 - a. distanza tra le file espressa in cm;
 - b. distanza sulla fila, espressa in cm.
4. forma di allevamento prevalente;
5. anno di impianto;
6. ultimo turno di taglio (per i cedui a rotazione rapida)

G. eventuale gestione dell'irrigazione: deve essere indicata l'eventuale gestione dell'irrigazione:

1. irrigazione di soccorso;
2. irrigazione.

H. l'eventuale destinazione biologica (in conversione, biologica) o applicazione di metodi di produzione integrata. deve essere indicata:

1. l'eventuale destinazione biologica:
 - a. in conversione
 - b. biologica

Tali informazioni devono coincidere con quanto presente nel Sistema Integrato Biologico (SIB).

2. l'applicazione di metodi di produzione integrata (SQNPI).

I. presenza di strutture aziendali a protezione delle colture. Deve essere indicata la presenza di una o più delle strutture aziendali a protezione delle colture:

1. reti antigrandine;
2. reti antiacqua;
3. serre e tunnel fissi;
4. ombrai;
5. impianti antibrina;
6. impianti antibrina e reti antigrandine;

7. impianti antibrina e reti anti-acqua;
 8. reti antigrandine e reti anti-acqua;
 9. reti antigrandine e reti anti-acqua e impianti antibrina.
- J.** *il tipo, le dimensioni e l'ubicazione degli elementi caratteristici del paesaggio:* il tipo, le dimensioni e l'ubicazione (adiacenza) degli elementi caratteristici del paesaggio sono quelle individuate dall'allegato IV del DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

K. *presenza di vincoli amministrativi e/o agronomici cui è sottoposta la superficie.* Deve essere indicata la presenza di eventuali vincoli amministrativi e/o agronomici cui è sottoposta la superficie. In particolare:

1. superfici utilizzate prevalentemente per attività agricole e ricomprese nelle superfici vincolate o protette da parte della direttiva 92/43/CEE (Habitat), della direttiva 2000/60/CE (Acque) e della direttiva 2009/147/CE (Uccelli selvatici);
2. superfici facenti parte delle Zone Vulnerabili ai Nitrati, ai sensi della Direttiva 91/676/CEE;
3. superfici oggetto di imboschimento a norma dell'art. 31 del Reg. (CE) n. 1257/1999 o dell'art. 43 del Reg. (CE) n. 1698/2005 o dell'art. 22 del Reg. (UE) n. 1305/2013 oppure in virtù di un regime nazionale le cui condizioni siano conformi all'art. 43, paragrafi 1, 2 e 3, del Reg. (CE) n. 1698/2005 o all'art. 22 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
4. superfici ritirate dalla produzione a norma degli artt. 22, 23 e 24 del Reg. (CE) n. 1257/1999, dell'art. 39 del Reg. (CE) n. 1698/2005 o dell'art. 28 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
5. superfici assoggettate dall'agricoltore stesso al vincolo della rotazione delle colture per gli interventi di carattere pluriennale.

Per ciascuna particella sottoposta a vincolo è necessario specificare:

1. tipologia di vincolo;
2. durata del vincolo (data inizio, data fine);
3. eventuale atto amministrativo istitutivo del vincolo:
 - a. Organismo Pagatore competente;
 - b. identificativo dell'atto amministrativo.

Qualora le superfici interessate da vincoli pluriennali siano state oggetto di riordino catastale (frazionamento, accorpamento), deve essere puntualmente tracciata la relazione tra le particelle originarie e quelle risultanti dal riordino stesso.

Al fine di assicurare un'applicazione omogenea della normativa unionale per la PAC 2023-2027 e di rendere flessibili e compatibili tra loro le dichiarazioni degli agricoltori è stato predisposto un catalogo contenente l'elenco delle tipologie di vincolo cui una superficie è sottoposta. Oltre al contenuto minimo di cui ai precedenti punti previsto nell'allegato A, sezione a.1), del DM 12 gennaio 2015, n. 162, il piano di coltivazione deve riportare altresì le seguenti informazioni:

Oltre al contenuto minimo di cui ai precedenti punti previsto nell'allegato A, sezione a.1), del DM 12 gennaio 2015, n. 162, il piano di coltivazione deve riportare altresì le seguenti informazioni:

L. pendenza:

1. pendenza delle superfici agricole mantenute naturalmente, individuate nei prati permanenti caratterizzati da vincoli ambientali che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale (art. 3, comma 1, lett. c), punto 2.5 del DM 23 dicembre 2022 n.660087), con una pendenza maggiore del 30%. Si tratta dei prati permanenti situati ad una altitudine uguale o superiore a quella indicata nell'allegato I del 23 dicembre 2022 n.660087.
2. pendenza di ogni altra superficie per la quale sia richiesto ai fini dell'ammissibilità ad uno specifico aiuto, compresa la condizionalità.

M. quota altimetrica:

1. quota altimetrica delle superfici agricole mantenute naturalmente, individuate nei prati permanenti caratterizzati da vincoli ambientali che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale (art. 3, comma 1, lett. c), punto 2.5 del 23 dicembre 2022 n.660087). Si tratta dei prati permanenti situati ad una altitudine uguale o superiore a quella indicata nell'allegato I del DM 23 dicembre 2022 n.660087.
2. quota altimetrica di ogni altra superficie per la quale sia richiesto ai fini dell'ammissibilità ad uno specifico aiuto.

N. potenzialità irrigua: disponibilità della risorsa irrigua, ai fini delle disposizioni contenute all'art. 33 della L. 286 del 24/11/2006 per l'aggiornamento del catasto;

O. Metodi irrigui (o sistemi di irrigazione): si intende la modalità con cui viene distribuita l'acqua nel terreno:

1. metodo per sommersione;
2. metodo per scorrimento;
3. metodo per aspersione o a pioggia;
4. metodo per micro-portate o a goccia;
5. metodo per subirrigazione

P. Rotazione culturale: indicatore rotazione colturale ai fini delle disposizioni contenute all'art. 33 della L. 286 del 24/11/2006 per l'aggiornamento del catasto:

1. nessuna rotazione
2. rotazione seminativi
3. rotazione ortive

Q. Pratica utilizzata per il mantenimento dei prati permanenti. Tipo di pratica utilizzata per il mantenimento dei prati permanenti:

1. Pascolamento con animali propri
2. Pascolamento con animali di terzi
3. Sfalcio manuale

4. Sfalcio meccanizzato
5. Pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo
6. Sfalcio con cadenza biennale
7. Pascolamento e sfalcio
8. Nessuna pratica
9. Pratica stabilita nell'ambito delle misure di conservazione o dei piani di gestione prescritti dagli enti gestori dei siti di importanza comunitaria (SIC) e delle zone di protezione speciale (ZPS).

R. Pratica utilizzata per il mantenimento delle superfici agricole diverse dai prati permanenti: tipo di pratica utilizzata per il mantenimento delle superfici seminabili e delle colture permanenti:

1. Nessuna pratica;
2. Pratica ordinaria.

S. Pratiche relative agli impegni previsti nell'ambito dei regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (eco-schemi). Tipo di pratica utilizzata per il rispetto degli impegni previsti dagli eco-schemi:

1. Pratica ordinaria – inerbimento (ai fini dell'applicazione dell'eco-schema 2, inerbimento delle colture arboree ai sensi dell'art. 18 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087);
2. Pratica ordinaria - inerbimento per impollinatori (ai fini dell'applicazione dell'eco-schema 5, misure specifiche per gli impollinatori ai sensi dell'art. 21 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087);
3. Pratica ordinaria – avvicendamento (ai fini dell'applicazione dell'eco-schema 4, sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento ai sensi dell'art. 20 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087);
4. Pratica ordinaria – su oliveto a valenza ambientale e paesaggistica (ai fini dell'applicazione dell'eco-schema 3, salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico ai sensi dell'art. 19 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087);
5. Pratica ordinaria – inerbimento su oliveto a valenza ambientale e paesaggistica (ai fini dell'applicazione dell'eco-schema 2, inerbimento delle colture arboree e dell'eco-schema 3, salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico ai sensi degli artt. 18 e 19 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087).

Pratica ordinaria – inerbimento per impollinatori su oliveto a valenza ambientale e paesaggistica (ai fini dell'applicazione dell'eco-schema 3, salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico e dell'eco-schema 5, misure specifiche per gli impollinatori ai sensi degli artt. 19 e 21 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087).

5.3.5.2 Piano di coltivazione – Notifica del Biologico e Produzione Integrata

IL DM 12 gennaio 2015, n. 162 e, in particolare, l'allegato A sezione a.1) prevede, in tema di contenuti del Piano di coltivazione l'indicazione dell'eventuale destinazione biologica (in conversione, biologica) o applicazione di metodi di produzione integrata.

A partire dalla campagna 2025, al fine di semplificare gli adempimenti degli agricoltori, l'azienda agricola, anche attraverso l'operatore delegato, deve indicare graficamente nel piano di coltivazione grafico le superfici destinate al biologico, distinguendo tra superfici in conversione biologica e superfici biologiche. Il sistema garantisce la coerenza con quanto presente nel Sistema Integrato Biologico (SIB).

A seguito del completamento dell'aggiornamento del Piano di coltivazione grafico, con il “rilascio” della scheda di validazione, le informazioni inserite nel piano di coltivazione alimentano in automatico la notifica grafica di attività di produzione biologica (art. 17 del d.lgs. 148/2023), in coerenza con il nuovo Sistema di identificazione delle Parcelle Agricole (SIPA) di cui alla circolare AGEA n. 21371 del 14 marzo 2024.

Analoga semplificazione è introdotta per l'adesione delle aziende agricole al Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI). In particolare, le informazioni contenute nel piano di coltivazione grafico, a seguito del rilascio della scheda di validazione, vengono trasferite in automatico al sistema di gestione del SQNPI consentendo la precompilazione del registro.

5.3.5.3 Piano di coltivazione – Pratiche Locali Tradizionali di pascolamento (PLT)

Ai fini della definizione del piano di coltivazione grafico viene reso disponibile il “Layer PLT 2023–2027” presente nel SIGC, che contiene le superfici dichiarabili come pratiche locali tradizionali. L'utilizzo di tale layer consente di discriminare i territori eleggibili a pascolo con tara sulle aree boschive e generare automaticamente le domande unificate anche per questa tipologia di territorio.

Come previsto dalla circolare AGEA prot. n. 97806 del 30.12.23, il layer nazionale PLT 2023 – 2027 potrà essere integrato esclusivamente su indicazione delle Regioni/Province autonome che possono individuare graficamente le nuove superfici a PLT, secondo le modalità e le tempistiche definite dalla predetta circolare AGEA.

Parimenti il Layer PLT 2023 – 2027 può subire modificazioni in riduzione di superficie nei soli casi di seguito indicati:

1. le superfici incluse nel layer non dichiarate in una domanda per almeno due anni consecutivi a partire dall'anno 2024, sono escluse definitivamente dal layer e non potranno più essere richieste a premio;
2. le superfici che non presentano più le caratteristiche tipiche della PLT e che, pertanto, non possono più essere classificate tali nel SIPA sono escluse definitivamente dal layer e non potranno più essere richieste a premio. In particolare, tale condizione si verifica in presenza di uno dei seguenti eventi:
 - a) esiti dei controlli di campo: le superfici bocciate in sede di controllo di campo saranno escluse dal layer;
 - b) superfici per le quali non è più riconosciuto esistente l'uso a bosco in ragione di aggiornamenti del SIPA derivanti da altri procedimenti amministrativi (a titolo esemplificativo e non esaustivo controlli AMS, aggiornamento CDNS, foto geotag, ecc.);
 - c) le superfici che le Regioni/Province autonome decidono di eliminare dal layer sulla base di elementi istruttori diversi, ulteriori o sopravvenuti dai quali emerge il venire meno dei requisiti necessari per la qualificazione a PLT.

A partire dalla campagna 2026 l'agricoltore non può dichiarare superfici a PLT ulteriori e/o diverse rispetto a quelle contenute nei layer approvati dalle Regioni secondo le procedure definite da Agea Coordinamento.

5.3.5.4 Codifica degli usi del suolo

Al fine di assicurare un'applicazione omogenea della normativa unionale per la programmazione 2023 – 2027 e di rendere flessibili e compatibili tra loro le dichiarazioni degli agricoltori, si è provveduto a definire la classificazione delle modalità di dichiarazione dell'occupazione del suolo.

Il SIPA consente di determinarne l'uso del suolo e le superfici massime ammissibili nel quadro dei diversi regimi di aiuto dell'Unione, pertanto, ogni uso del suolo dichiarato dall'agricoltore è inequivocabilmente ricondotto alle definizioni previste dalla normativa unionale e da eventuali ulteriori specificazioni stabilite dalla normativa nazionale di attuazione.

Ulteriori informazioni caratterizzanti l'occupazione del suolo e necessari ai fini delle verifiche di ammissibilità di taluni regimi di aiuto sono ricompresi nel catalogo² e desumibili in maniera univoca dall'occupazione del suolo dichiarata:

1. *“Famiglia, “genere” e “specie”* – utilizzate per le verifiche legate all'identificazione dei sistemi agroforestali nell'ambito degli aiuti diretti e degli interventi di sviluppo rurale (ai sensi dell'art. 4, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 2021/2115 e del pagamento degli aiuti diretti ai sensi del titolo III, capo 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115);
2. *percentuale di tara* – corrisponde al coefficiente da applicare alle superfici per calcolare il valore netto ritenuto ammissibile previsto per alcuni prati permanenti.

Ogni dichiarazione di occupazione del suolo deve essere pienamente compatibile con l'occupazione del suolo.

5.4 Attività di pascolamento e altre pratiche di mantenimento della superficie

Il DM 23 dicembre 2022 n. 660087 disciplina diverse modalità di pascolamento in ragione della tipologia di superficie sulla quale viene praticato. In particolare:

1. l'art 3, comma 1, lett. h), del citato DM fornisce la seguente definizione generale di «pascolo o pascolamento»: *fatto salvo quanto diversamente disposto a livello regionale nell'intervento SRB01 nel PSP ovvero dalle corrispondenti disposizioni delle Regioni e Province autonome [...], è attività agricola di produzione se è esercitato in uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni, con un carico di bestiame di almeno 0,2 UBA/ettaro/anno, con animali detenuti dal richiedente gli aiuti e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, fermo restando quanto previsto alla lettera c), punto 2.5 [...];*
2. l'art 3, comma 1, lett. c), punto 2.5 del citato DM, stabilisce che: *sulle superfici [...] caratterizzate da una pendenza maggiore al trenta per cento, l'unica attività agricola esercitabile ai fini dell'ammissibilità ai pagamenti diretti è il pascolo, mediante capi di*

² Esso è presente nel SIAN e consultabile dal proprio Fascicolo Aziendale grafico nella sezione Territorio

bestiame detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, che assicurino, fatto salvo quanto diversamente disposto a livello regionale nell'intervento SRB01 nel PSP, un carico minimo di 0,1 UBA/ettaro/anno, come risultante dalle movimentazioni al pascolo registrate nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche e calcolato utilizzando la tabella di conversione dei capi in UBA di cui all'allegato II del citato DM. Nell'ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale, con provvedimento adottato dalla Regione o Provincia autonoma sul cui territorio è ubicato il pascolo sono indentificate le superfici per le quali nel calcolo della densità di bestiame sono ammessi anche i capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente. In tale fattispecie, nel periodo del pascolo, tali capi devono essere detenuti dal richiedente che ne assume la gestione e il rischio di impresa [...];

3. l'art 3, comma 1, lett. d), punto 3.2 del citato DM, stabilisce che: *Sono, altresì, considerati superfici a prato permanente i terreni individuati nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), su indicazione della Regione o Provincia autonoma, che rientrano nell'ambito delle pratiche locali tradizionali di pascolamento (PLT) in cui l'erba e altre piante erbacee da foraggio non sono predominanti o sono del tutto assenti, qualora siano coperti da specie foraggere arbustive o arboree e siano accessibili agli animali ed effettivamente pascolati da capi di bestiame detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, che assicurino un carico minimo misurato in termini di unità di bovino adulto (UBA) di 0,2 UBA/ettaro/anno, come risultante dalle movimentazioni dei capi al pascolo registrate nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, calcolato utilizzando la tabella di conversione dei capi in UBA di cui all'allegato II. Con provvedimento adottato dalla Regione o Provincia autonoma sul cui territorio è ubicata la superficie a PLT [...], se del caso, nell'ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale, sono indentificate le superfici in cui sono ammessi nel calcolo della densità di bestiame anche i capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente, fermo restando che, nel periodo del pascolo, tali capi devono essere detenuti dal richiedente che ne assume la gestione e il rischio di impresa.*

Sulle superfici di cui ai precedenti punti 2. e 3. è quindi possibile esercitare unicamente l'attività di pascolamento mentre sulle altre superfici a prato/pascolo permanente è possibile eseguire sia l'attività di pascolamento secondo le modalità previste dal precedente punto 1., sia altre pratiche di mantenimento. In quest'ultimo caso, il beneficiario deve obbligatoriamente depositare, nel proprio fascicolo aziendale, idonea documentazione comprovante l'esecuzione dell'attività stessa. L'assenza della documentazione determina l'inammissibilità delle suddette superfici.

Se l'attività eseguita è lo sfalcio, per le sole aziende prive di allevamenti (bovini, ovicaprini ed equini) è necessario fornire la documentazione attestante la destinazione delle erbe sfalciate subordinando agli esiti del controllo stesso la valutazione di ammissibilità delle superfici.

5.5 Consistenza Zootecnica

La sezione riferita alla consistenza zootecnica che riporta i dati riguardanti gli allevamenti presenti nell'azienda agricola, è composta dalle seguenti informazioni:

- codice ASL dell'allevamento;
- tipologia allevamento;

- tipo di produzione (carne/latte/mista/altro);
- ubicazione dell'allevamento;
- data inizio e fine dell'allevamento;
- tipo di conduzione (proprietario/detentore);
- data inizio e fine della conduzione;
- CUAA del proprietario, se diverso dal detentore;
- soccida;
- data ultimo aggiornamento BDN;
- numero capi per tipologia, classe di età e peso;
- eventuale destinazione biologica (in conversione, biologica);
- alimentazione del bestiame.

Le suddette informazioni vengono caricate direttamente all'interno del Fascicolo Aziendale attingendo alla Banca Dati Nazionale (BDN) del Ministero della Salute.

Inoltre, nella stessa sezione, vengono caricati i dati del sistema integrato *ClassyFarm*, finanziato dal Ministero della Salute e finalizzato alla categorizzazione del rischio degli allevamenti in ambito di sanità pubblica veterinaria. In tale sistema vengono raccolti ed elaborati i dati relativi alle seguenti aree di valutazione:

- biosicurezza;
- benessere animale;
- parametri sanitari e produttivi;
- alimentazione animale;
- consumo di farmaci antimicrobici;
- lesioni rilevate al macello.

5.6 **Diritto all'aiuto – Titoli**

L'art. 24, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 2021/2115 e l'art. 10 del DM 23.12.2022 n. 660087 stabiliscono che il sostegno di base al reddito per la sostenibilità è un pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile concesso sulla base dei titoli detenuti dall'agricoltore.

Il valore dei titoli PAC per il periodo di programmazione 2023 – 2027 è stato rideterminato in applicazione dell'art. 24 del Reg. (UE) n. 2021/2115 e dell'art. 10 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087. L'aggiornamento del valore dei titoli è entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2023 sulla base della procedura definita nella circolare di AGEA Coordinamento n. 20232 del 17.03.2023.

L'art. 24, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 2021/2115 stabilisce che ciascuno Stato membro entro e non oltre l'anno di domanda 2026, fissa un livello massimo per il valore dei singoli titoli. L'art. 10, comma

3, del DM 23.12.2022 n. 660087 fissa tale valore ad € 2.000 a partire dall'anno di domanda 2023.

Pertanto, tutti i titoli che all'esito della fase di determinazione del valore hanno un valore superiore ad € 2.000 si applica, a partire dall'anno 2023, il meccanismo della convergenza interna.

La convergenza interna dei titoli rappresenta il meccanismo mediante il quale si riducono le differenze del valore unitario di ciascun titolo rispetto all'importo unitario medio. Esso prevede, pertanto, che il valore dei titoli che si pongono al di sopra dell'importo unitario medio diminuisca progressivamente nel corso degli anni mentre il valore dei titoli che si pongono al di sotto dell'importo unitario medio aumenti progressivamente fino a raggiungere l'85% dell'importo unitario medio. I titoli di valore compreso tra l'85% e il 100% dell'importo unitario medio non subiscono l'applicazione della convergenza interna.

Si comunica l'avvenuta pubblicazione dei titoli aggiornati per il periodo di programmazione 2023 – 2027 nel Registro Nazionale Titoli, pubblicamente consultabile nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Pertanto, gli agricoltori possono controllare personalmente il numero, il valore dei titoli e l'eventuale presenza di anomalie accedendo attraverso il sito internet www.sian.it alla voce *Servizi, Consultazione, Consultazione pubblica Esito calcolo titoli, Registro titoli*.

5.6.1 Trasferimento titoli PAC - specificazioni

L'art. 13, comma 3, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 stabilisce che i titoli ottenuti gratuitamente dalla riserva nazionale, compresi quelli incrementati di valore dalla riserva nazionale, non possono essere trasferiti prima di tre anni dall'anno di assegnazione, salvo eccezioni specifiche.

In attuazione di quanto sopra, il paragrafo 2.1 della circolare Agea prot. n. 26880 del 12 aprile 2023 stabilisce che qualora l'agricoltore che detenga titoli sulla base di una cessione temporanea abbia ottenuto l'incremento del valore dei predetti titoli mediante accesso alla riserva nazionale e la cessione scada prima del decorso dei tre anni di divieto di trasferimento, i titoli detenuti a titolo temporaneo tornano in capo al proprietario privi dell'incremento dalla riserva nazionale.

Al riguardo si precisa che qualora le parti del contratto scaduto rinnovino il precedente contratto, il soggetto cessionario può mantenere l'incremento del valore dei titoli precedentemente ottenuto se vengono rispettate tutte le seguenti condizioni:

- tra la data di scadenza del precedente contratto e la data di decorrenza del nuovo contratto NON trascorrono più di 30 giorni solari;
- le parti del contratto, la fattispecie di trasferimento ed i titoli trasferiti sono gli stessi del precedente contratto, trattandosi di mero rinnovo.

Tuttavia, per i soli contratti già scaduti dopo la chiusura della scorsa campagna trasferimenti 2023 e che le parti intendono rinnovare con efficacia dalla campagna 2024, il termine di 30 giorni dalla data del 14 marzo 2024.

6 AGGIORNAMENTO FASCICOLO AZIENDALE

L'aggiornamento del fascicolo aziendale viene eseguito secondo quanto disposto dagli artt. 4 e 5 del DM 12 gennaio 2015 n. 162.

6.1 Aggiornamento annuale e trattamento dei fascicoli dormienti

In attuazione di quanto previsto dal DM 1° marzo 2021 n. 99707, art. 4 comma 2, il fascicolo aziendale di cui all'articolo 3, comma 2, del DM 12 gennaio 2015 n. 162, deve essere confermato o aggiornato con le sue componenti obbligatorie almeno una volta nel corso di ciascun anno solare. Il mancato rispetto dell'adempimento determina che il fascicolo aziendale non può più essere utilizzato nell'ambito di alcun nuovo procedimento amministrativo sino al suo aggiornamento o conferma.

Ogni anno vengono individuati quei fascicoli dei produttori che nel corso dell'anno solare precedente non hanno aggiornato il proprio fascicolo aziendale in una delle sue componenti obbligatorie, ovvero prodotto una scheda di validazione anche solo confermativa dei dati presenti.

Questi fascicoli vengono chiusi e posti nello stato di “*dormiente*”. Per questi fascicoli non vengono chiuse le conduzioni che rimangono attive e non viene cancellato il mandato di rappresentanza con il CAA.

Il produttore può richiedere all'OP AGEA la riapertura del fascicolo tramite semplice comunicazione, per il tramite del proprio CAA.

Al recepimento della richiesta, il fascicolo in questione viene “*riattivato*” nello stesso CAA al quale il produttore aveva conferito il mandato di rappresentanza, a meno che il CAA non esista più; in questo caso il fascicolo sarà privo di mandato e il produttore dovrà conferire nuovo mandato a un centro di assistenza agricola.

6.2 Trattamento delle persone fisiche decedute

A seguito del decesso del titolare dell'azienda si apre la successione legittima o testamentaria e l'erede o gli eredi subentrano nella conduzione dell'azienda e nella titolarità delle situazioni soggettive riconducibili al defunto, inclusa la possibilità di presentare domanda per ottenere il pagamento di contributi unionali o nazionali. Ciò a condizione che ne ricorrano i requisiti previsti dalla normativa regolamentare UE e nazionale e nel rispetto dei termini di presentazione della domanda stessa.

Anche nei casi in cui il decesso del titolare dell'azienda e del fascicolo aziendale si verifichi successivamente alla data di presentazione della domanda, l'erede³ subentra nell'azienda che conduce le superfici e/o detiene i capi e può presentare gli atti amministrativi nel rispetto dei termini vigenti.

L'iter procedurale seguito è qui illustrato:

A seguito del decesso, il fascicolo aziendale del *de cuius* rimane aperto ma bloccato ed è possibile eseguire esclusivamente il completamento di eventuali procedimenti amministrativi in corso, salvo quanto di seguito specificato in caso di presenza dell'erede.

Decorso un anno dal decesso, si possono aprire i seguenti scenari:

- A. non si è manifestato alcun erede, allora il fascicolo non può più essere utilizzato per presentare nuovi atti amministrativi e viene chiuso dall'ufficio dell'OP AGEA;
- B. si manifesta un erede oltre l'anno, allora è possibile esclusivamente concludere i procedimenti

³ Inteso, in questo caso come erede legittimo o testamentario, persona fisica, o risultante dalla comunione ereditaria composta da tutti gli eredi.

pendenti, previa autorizzazione dello stesso OP AGEA. In tale caso, il fascicolo aziendale, anche dopo l'anno dal decesso del *de cuius*, rimane soggetto ai controlli del Sistema Integrato di Gestione e Controllo.

- C. si manifesta uno o più eredi, prima del decorrere dell'anno; questi deve recarsi presso il CAA detentore del mandato del *de cuius* e depositare la documentazione qui riportata a seconda della tipologia di successione:
1. In caso di successione legittima con singolo erede, occorre:
 - a. dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte e copia del documento d'identità in corso di validità dell'ereditario dichiarante;
 - b. indicazione della linea ereditaria da presentare alternativamente con:
 - i. scrittura notarile;
 - ii. dichiarazione sostitutiva e copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante.
 2. In caso di successione legittima con pluralità di eredi, occorre:
 - a. documentazione indicata nei precedenti punti 1a. e 1b.;
 - b. delega/consenso di tutti i coeredi al richiedente con documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti; in caso di irreperibilità di uno o più coeredi, dichiarazione sostitutiva del richiedente attestante l'irreperibilità dei coeredi.
 3. In caso di successione legittima con pluralità di eredi costitutesi in comunione ereditaria, occorre:
 - a. documentazione indicata nei precedenti punti 1a. e 1b.;
 - b. dichiarazione resa da almeno uno dei coeredi nella quale si dichiara che la successione è eseguita in favore della comunione ereditaria costituita;
 - c. dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria e copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante.
 4. In caso di successione testamentaria:
 - a. dichiarazione sostitutiva di atto notorio per uso successione (come da Allegato 3 alle presenti Istruzioni Operative) unitamente a copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante.

Se il decesso del *de cuius* si è verificato prima della presentazione della domanda e, comunque, entro i termini perentori stabiliti dalla regolamentazione UE o dalla normativa nazionale per la presentazione della stessa, l'ereditario (sulla base della documentazione sopra indicata e nel rispetto dei termini di presentazione degli atti amministrativi previsti dalla vigente normativa) viene registrato nel fascicolo aziendale del *de cuius*. Quindi, il fascicolo viene sbloccato, per consentire la presentazione degli atti amministrativi e il suo aggiornamento in termini di conduzione e di piano di coltivazione. Tale procedura si applica anche nel caso in cui l'ereditario già detenga un proprio fascicolo aziendale.

Completato l'aggiornamento del fascicolo con i propri dati, l'ereditario provvede alla stampa della scheda di validazione, che sottoscrive. Se il *de cuius* è deceduto prima della presentazione della domanda,

l'erede provvede alla compilazione, presentazione e sottoscrizione della domanda di aiuto.

Si specifica che trascorso un anno dalla data di decesso del *de cuius*, il fascicolo viene bloccato ed è possibile eseguire esclusivamente il completamento di eventuali procedimenti amministrativi in corso. In tal caso i controlli relativi agli atti amministrativi presentati dall'erede saranno svolti avendo riguardo ai requisiti dell'azienda del *de cuius* (es. detenzione delle superfici al 15/05, agricoltore in attività, etc.).

Se il *de cuius* è deceduto successivamente alla presentazione della domanda, l'erede provvede alla presentazione di una comunicazione delle circostanze eccezionali per attivare il pagamento della domanda presentata dal *de cuius*, altrimenti sospeso, e percepire i relativi benefici comunitari.

Si specifica, infine, che ogni anno vengono individuati tutti i fascicoli dei produttori di cui risultano dall'Anagrafe Tributaria il decesso nei due anni precedenti. Per tali fascicoli si procede alla chiusura definitiva, che comprende la chiusura di tutte le conduzioni ancora aperte alla data di decesso del produttore e i mandati di rappresentanza.

Nel caso in cui si presenti la necessità di riaprire uno di questi fascicoli, il CAA deve fare richiesta all'OP AGEA producendo tutta la documentazione giustificativa. L'OP AGEA, dopo apposita istruttoria, provvede alla riapertura del fascicolo del produttore deceduto solo in "gestione eredi" per il tempo strettamente necessario alle operazioni richieste.

6.3 Trasferimento del Fascicolo Aziendale in Organismo Pagatore diverso

In caso di trasferimento della sede legale di una azienda o di cambio di residenza del titolare di una impresa individuale nel territorio di competenza di un diverso Organismo pagatore, su semplice richiesta dell'interessato, secondo le modalità previste dagli artt. 21 e 38 del DPR n. 445/2000, ai due Organismi pagatori interessati ed inserita dal CAA nell'apposita funzionalità disponibile in ambito SIAN, spetta ad Agea Coordinamento, verificata l'assenza di doppi mandati intestati al medesimo soggetto, autorizzare il trasferimento del fascicolo unico aziendale presso il nuovo Organismo pagatore.

In deroga al principio di costituzione del fascicolo aziendale presso l'Organismo Pagatore (OP) territorialmente competente ed individuato con riferimento alla sede legale dell'impresa ovvero alla residenza del titolare nell'ipotesi di impresa individuale, un'Azienda Agricola con una o più UTE localizzate in territori ricadenti nella competenza di più Organismi pagatori ha l'obbligo di costituire il fascicolo aziendale direttamente nel SIAN. Tale disposizione si rende necessaria al fine di garantire alle Aziende agricole che operano su diversi Organismi pagatori l'unicità dei dati, con particolare riferimento del Piano di Coltivazione Grafico risolvendo le difformità finora rilevate che non hanno consentito di erogare tempestivamente gli aiuti a favore degli agricoltori.

Il fascicolo viene attribuito all'Organismo pagatore nel quale l'azienda ha la sede legale o la residenza ai fini della presentazione dei correlati atti amministrativi. Ogni variazione può essere apportata unicamente sul SIAN.

6.4 Trasferimento e conduzione dei terreni

Il trasferimento di conduzione può interessare uno o più cedenti (proprietari dei terreni), una o più

particelle catastali ed uno o più cessionari.

Il trasferimento di conduzione dei terreni prevede gli stessi adempimenti previsti nel caso di registrazione della conduzione dei terreni agricoli, pertanto si rimanda al paragrafo **5.3.2 - Dichiarazione delle superfici e titoli di conduzione** delle presenti Istruzioni Operative.

6.5 Inesatta dichiarazione

Si definisce “inesatta dichiarazione” l’atto di modifica di informazioni inserite nel fascicolo elettronico per errore, oppure l’integrazione di informazioni o documenti mancanti, che hanno un impatto su un atto di validazione esistente, rendendo quest’ultimo non più congruente o completo rispetto alle informazioni contenute nel fascicolo elettronico e valide alla data dell’atto stesso. Per poter completare l’operazione il produttore agricolo deve sottoscrivere una apposita dichiarazione; tale dichiarazione firmata e scansionata, in formato pdf, deve essere allegata al fascicolo.

Resta inteso che aggiornamenti apportati al fascicolo (riapertura del procedimento amministrativo del fascicolo aziendale) in date successive alla presentazione di domande di aiuto non avranno efficacia su tali procedimenti amministrativi. Eventuali casi particolari – aventi carattere di eccezionalità – saranno oggetto di specifica istruttoria da parte dell’Amministrazione.

Le correzioni possibili sono quelle riportate nella tabella seguente:

Informazione da correggere	Operazione	Note
<i>Particella condotta</i>	Inserimento	L’operazione consente di aggiungere una particella catastale ad un titolo di conduzione già presente a sistema e che ha avuto inizio prima della stampa dell’ultima scheda di validazione.
	Eliminazione	L’operazione consente di eliminare una particella catastale inserita per errore nella consistenza aziendale non più a disposizione da prima della stampa dell’ultima scheda di validazione.
<i>Documento anagrafico</i>	Eliminazione	L’operazione consente di eliminare un documento anagrafico inserito per errore nel fascicolo.
<i>Documento di conduzione</i>	Inserimento	L’operazione consente di aggiungere un titolo di conduzione che ha avuto inizio prima della stampa dell’ultima scheda di validazione.
	Eliminazione	L’operazione consente di eliminare un documento di conduzione inserito per errore nel fascicolo.
<i>Mutamento Aziendale</i>	Inserimento	L’operazione consente di aggiungere un MA (trasferimento di titoli e terreni) che ha avuto inizio prima della stampa dell’ultima scheda di validazione.

Eliminazione	L'operazione consente di eliminare un MA (trasferimento di titoli e terreni) inserito per errore nel fascicolo.
--------------	---

6.6 Consistenza territoriale e dati di occupazione del suolo

L'AGEA nell'ambito delle attività svolte per la gestione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) effettua le attività tecniche di rilievo del territorio nazionale (cosiddetta Carta Nazionale dell'uso del suolo).

Tale attività di rilievo tecnico permette una rappresentazione del territorio agricolo nazionale su elementi oggettivi e aggiornati, con l'obiettivo principale di determinare esattamente le informazioni relative alla occupazione del suolo di ciascuna azienda, anche al fine di consentire alle aziende stesse un ottimale accesso alle risorse economiche messe a disposizione per l'Italia dall'Unione Europea.

L'AGEA, infatti, per le proprie attività istituzionali, deve assicurare il costante aggiornamento del SIGC e, in particolare, delle informazioni grafiche finalizzate alla identificazione delle *Parcelle di Riferimento contenute nel SIPA* e, a cascata, l'identificazione e l'utilizzo delle *Parcelle Agricole*.

6.7 Verifica consistenza territoriale: modalità di comunicazione esito

L'OP AGEA, al fine di controllare le domande di aiuto presentate, definisce una procedura che consiste nel raffronto tra quanto dichiarato nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale e quanto risulta sul SIPA.

In caso di difformità tra l'uso del suolo presente nella consistenza territoriale dichiarata nel fascicolo aziendale e quello riscontrato nell'aggiornamento grafico riportata nel SIPA, queste vengono segnalate e il fascicolo aziendale viene messo nello stato “in lavorazione”. In questo caso, l'agricoltore ha l'obbligo di sottoscrivere una nuova scheda di validazione del fascicolo coerente con le nuove misurazioni.

Qualora l'azienda concordi con la copertura del suolo rilevata e riportata nel SIPA, deve allineare gli utilizzi dichiarati a quelli rilevati. Se l'azienda conduce interamente la parcella di riferimento interessata da discordanza è possibile utilizzare la funzione di “riallineamento aziendale”; negli altri casi è obbligatorio allineare i singoli Appzzamenti con quanto riscontrato nel SIPA.

La *scheda di validazione* successivamente sottoscritta ha valore di chiusura del procedimento amministrativo riferito all'aggiornamento grafico realizzato e potrà essere utilizzata per la successiva presentazione di domande e/o dichiarazioni all'Amministrazione.

Le aziende che ritengono di non concordare con le nuove misurazioni e usi o con gli esiti dei rilievi tecnici potranno presentare *Istanza di riesame* avvalendosi delle apposite funzionalità disponibili nell'applicazione, operando secondo la modalità di seguito descritta.

L'applicazione confronta all'atto del consolidamento del fascicolo gli appezzamenti definiti nell'ambito del piano di coltivazione grafico con la parcella di riferimento ed individua puntualmente le difformità evidenziandole all'operatore CAA / utente qualificato. In particolare, vengono evidenziate le differenze tra usi del suolo non compatibili. L'operatore ha la possibilità di accettare le

differenze confermando il piano di coltivazione grafico o non confermarle tornando nel piano di coltivazione grafico e ridefinendolo. Nel caso in cui l'operatore conferma le differenze, l'applicazione in automatico genera un procedimento amministrativo con codice univoco con cui evidenzia le richieste di correzione o di aggiornamento della parcella di riferimento allegando obbligatoriamente attraverso le funzionalità SIAN disponibili, foto geotaggiate ed eventuale ulteriore documentazione che ne giustifica la richiesta. L'attivazione della richiesta di correzione genera una segnalazione al back office il quale analizza puntualmente la documentazione fornita.

La documentazione da produrre è riportata nell'Allegato 4.

L'esito dell'attività di back office, qualora coerente con le richieste di correzione/aggiornamento ricevute genera l'aggiornamento della parcella di riferimento.

Qualora l'esito non sia totalmente o parzialmente coerente con le richieste di correzione/aggiornamento ricevute, fatta salva la tolleranza tecnica definita nella Circolare AGEA prot. n. 21371 del 14 marzo 2024 al punto 3.1, viene inviata al produttore una PEC di chiusura del procedimento amministrativo nel rispetto della legge 241/90 dove sono riportate le discordanze.

Non saranno accettate istanze di riesame per superfici inferiori ai 100 mq né in caso di richiesta di correzione della parcella di riferimento, né per aggiornamento dell'utilizzo del territorio.

6.8 Scheda di validazione dati

La *Scheda di validazione* delle informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda ai sensi del DM 12 gennaio 2015, n. 162 "Semplificazione", riporta le informazioni dell'azienda ed è prodotto al termine della lavorazione del fascicolo; riporta un numero identificativo univoco, un numero di protocollo e la data di sottoscrizione. I contenuti informativi dell'atto sono i seguenti:

1. Dati anagrafici aziendali;
2. Consistenza terreni, in termini di particelle catastali o porzioni di esse in conduzione, e dati di copertura ed uso del suolo;
3. Piano di coltivazione (parcelle di riferimento);
4. Segnalazioni derivanti dall'esito dei controlli amministrativi;
5. Correzioni/aggiornamenti rispetto alla parcella di riferimento;
6. Vincoli amministrativi ed agronomici a cui è sottoposta la superficie;
7. Composizione zootechnica;
8. Fabbricati condotti o utilizzati;
9. Macchine agricole disponibili;
10. Manodopera utilizzata;
11. Vincoli aziendali;
12. Titoli all'aiuto;
13. Legami associativi;

14. Iscrizioni ad albi e registri;
15. Documenti presenti nel fascicolo cartaceo;
16. Coordinate bancarie per il pagamento degli aiuti/impegni ed obblighi derivanti anche dall'uso delle medesime informazioni per effettuare l'aggiornamento delle rendite catastali, ivi comprese le sanzioni che le stesse comportano per omessa o mendace dichiarazione.

L'agricoltore che intenda presentare domande all'OP AGEA per la richiesta di aiuti deve produrre e sottoscrivere un atto dove conferma tutte le informazioni dichiarate nel fascicolo relativamente alla propria azienda. L'atto costituisce parte integrante e sostanziale di tutte le istanze presentate ad AGEA.

La mancata sottoscrizione della Scheda di validazione, finalizzata all'iscrizione/aggiornamento delle informazioni del fascicolo aziendale da parte del produttore, invalida l'emissione degli atti amministrativi e delle istanze di richiesta di qualsiasi aiuto basate sulle informazioni contenute in tale atto.

Le risultanze dei controlli amministrativi eseguiti dal sistema relativamente alle informazioni inserite nel fascicolo elettronico sono aggiornate alla data di stampa e sono riportate nell'atto sottoscritto dal produttore per accettazione.

In generale, i dati/informazioni che possono essere utilizzati per la richiesta di aiuto con la presentazione di una domanda devono essere stati dichiarati nel fascicolo in data precedente al termine indicato dalla normativa vigente per la presentazione, e comunque prima della presentazione della domanda stessa.

Pertanto, dati ed informazioni derivanti da aggiornamenti apportati sul fascicolo in date successive a quelle sopra esposte non avranno efficacia sui procedimenti amministrativi già presentati. Eventuali casi particolari saranno valutati singolarmente dall'Amministrazione.

6.9 Requisiti minimi del fascicolo aziendale e servizio alternativo sul SIAN

Le presenti Istruzioni operative in materia di Fascicolo aziendale descrivono i requisiti minimi necessari per la corretta istruzione dei procedimenti amministrativi e delle domande di aiuto.

Con successivo provvedimento verrà inclusa la disciplina relativa al Quaderno di Campagna e la gestione della fattispecie dell'agri-voltaico connessa al sistema degli aiuti degli interventi PAC.

Pertanto, fino a nuove disposizioni, continueranno ad applicarsi i provvedimenti già in vigore.

6.10 Misure antifrode

In conformità con:

- la Circolare Agea n. 51985 del 27 giugno 2024 avente ad oggetto “Strategia e disposizioni sui sistemi di individuazione e prevenzioni frodi – articolo 59 del Regolamento Ue n. 2021/2116, Metodologia per il campionamento”,
- la Circolare Agea n. 34322 del 28 aprile 2025 avente ad oggetto “Strategia e disposizioni sui sistemi di individuazione e prevenzioni frodi per il 2025 – articolo 59 del regolamento Ue n. 2021/2116”,

- la Circolare n. 64808 del 12 agosto 2025 avente ad oggetto un sistema di segnalazione delle frodi,

i dati contenuti nel Fascicolo aziendale costituiscono elemento fondamentale per il contrasto e prevenzione delle frodi nel sistema delle erogazioni degli interventi PAC.

7 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Reg. (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

<sp>

Finalità del trattamento	<p>I dati personali che l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) - ente pubblico non economico disciplinato dal decreto legislativo n. 74/2018 e s.m.i. - richiede o già detiene per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali sono trattati per:</p> <ul style="list-style-type: none">a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Azienda dell’utente, inclusa quindi la raccolta dati e l’inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell’Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze, per la richiesta aiuti, erogazioni, contributi, premi;b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso;c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali;d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente;e. gestione delle credenziali per assicurare l’accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l’utilizzo di posta elettronica. <p>In tali casi, la base giuridica che legittima il trattamento è l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investita l’AGEA, in qualità di Titolare del trattamento.</p> <p>I dati già disponibili sul SIAN saranno inoltre trattati al fine di prevenzione ed individuazione di possibili frodi/irregolarità attraverso analisi di dati estratti a campione sulla base di indicatori di rischio definiti. Il trattamento sarà effettuato tramite l’utilizzo di strumenti che non valutano il comportamento specifico dei beneficiari dei fondi e, in quanto tale, non hanno la funzione di escludere automaticamente i beneficiari dai fondi stessi, ma individuano dei segnali di rischio estremamente preziosi che consentono di aumentare i controlli di gestione, senza fornire alcuna prova di errore, irregolarità o frode.</p> <p>La base giuridica di tale trattamento è costituita dalle normative comunitarie che dispongono l’adozione di misure di lotta alla frode e ad ogni altra attività illegale che possa minare gli interessi finanziari dell’Unione europea (ad es. le norme che regolamentano i fondi FEAD, FEAMP, FEAGA, FEASR).</p> <p>Qualora i dati siano necessari per ulteriori finalità, la stessa sarà espressa dall’AGEA in appropriata e separata modulistica, con l’indicazione anche della relativa base giuridica.</p>
---------------------------------	--

Modalità del trattamento	I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN. I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito. I dati potranno essere trattati con la collaborazione di soggetti terzi espressamente nominati Responsabili del trattamento dal Titolare.
Durata del trattamento	I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui i dati sono trattati, nei limiti stabiliti da leggi o regolamenti e, comunque, non oltre il termine di dieci (10) anni dall'ultimo atto o comunicazione inerente al procedimento stesso.
Ambito di comunicazione dei dati	Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza. In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei fondi europei FEAGA e FEASR, con riferimento agli importi percepiti nell'esercizio finanziario dell'anno precedente, devono essere resi consultabili mediante semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti UE 1306/2013 e UE 998/2014 e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione dell'Unione Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Unione. I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali. A queste ultime, saranno comunicati, in forma anonima, i dati trattati a rischio frode. Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.
Natura del conferimento dei dati personali trattati	La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR ("sensibili") nonché dati relativi a condanne penali, reati, documentazione antimafia di cui all'art. 10 del GDPR ("giudiziari"). Detti dati possono afferire anche ad eventuali conviventi, soci e tutti gli altri soggetti indicati dalla vigente normativa ai fini del rilascio della documentazione antimafia necessaria per l'effettuazione di taluni pagamenti.

Titolarità del trattamento	Titolare del trattamento è l'AGEA nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale. Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il Direttore dell'Agenzia pro-tempore. AGEA è certificata per la sicurezza delle informazioni in base alla norma ISO/IEC 27001:2013. La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA. Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo il seguente: www.agea.gov.it
Responsabile Protezione dei Dati Personalini (RPD)	AGEA, con Delibera n. 3 del 25 gennaio 2022, ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD), contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: ageaprivacy@agea.gov.it
Responsabili del trattamento	I “Titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “Responsabili”. Presso la sede dell'AGEA è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento.
Diritti dell'interessato	Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di: a. chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrono i presupposti previsti dal GDPR; b. esercitare i diritti di cui sopra mediante l'invio: <ul style="list-style-type: none">• alla casella di posta certificata protocollo@pec.agea.gov.it di idonea comunicazione, citando: Rif. Privacy;oppure• alla casella di posta elettronica ageaprivacy@agea.gov.it di idonea comunicazione sottoscritta dall'interessato con allegata copia del documento di riconoscimento; c. proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità www.garanteprivacy.it . d. Laddove i dati personali fossero stati acquisiti previo consenso al trattamento da parte dell'interessato, in quanto non soggetti a dichiarazione obbligatoria, l'interessato stesso potrà in qualsiasi momento revocarlo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR, ove applicabile. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

Il Direttore
Christian Patti

<SP>

ALLEGATO 01

ISTRUZIONI OPERATIVE 2026 – FASCICOLO AZIENDALE

Dichiarazione delle superfici

L'art. 4 del Reg. (UE) n. 2021/2115 e l'art. 3 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 includono nella definizione di "superfici agricole" le seguenti tipologie di superfici, anche in sistemi agroforestali:

- A. **Seminativo:** è definita all'art. 4, comma 3, lettera a) del Reg. (UE) n. 2021/2115 come " terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo; inoltre, per la durata dell'impegno, terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo che sono stati ritirati dalla produzione a norma dell'articolo 31 o dell'articolo 70 o della norma BCAA 8 indicata nell'allegato III del presente regolamento, o degli articoli 22, 23 o 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, o dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, o dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio".

Ricomprende, dunque, ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettera d) punto 1 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087:

1. qualunque terreno utilizzato per le coltivazioni agricole annuali;
2. superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo ovvero superfici ritirate dalla produzione a norma degli artt. 22, 23 e 24 del Reg. (CE) n. 1257/1999, dell'art. 39 del Reg. (CE) n. 1698/2005 e dell'art. 28 del Reg. (UE) n. 1305/2013 individuate nel piano di coltivazione secondo le indicazioni riportate alla lettera M del precedente paragrafo 14 (presenza di vincoli amministrativi e/o agronomici cui è sottoposta la superficie);
3. i seminativi in combinazione con alberi e/o arbusti di interesse forestale per formare sistemi agroforestali. Nei casi in cui sui seminativi siano presenti specie arboree e arbustive perenni d'interesse forestale, queste devono avere una densità non superiore a 250 piante ad ettaro, ferma restando la necessità di garantire la sostenibilità dell'uso agricolo. In tali casi dalla superficie ammissibile non sono sottratte le superfici occupate da specie di interesse forestale. I sistemi agroforestali sui seminativi comprendono:
 - a. sistemi silvo-arabili, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale sono coltivate in sesti d'impianto regolari, che consentono lo svolgimento delle normali pratiche agricole sulla parcella, in consociazione a seminativi o a colture foraggere;
4. sistemi lineari, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale, in siepi, barriere frangivento o fasce alberate lungo i bordi dei campi, svolgono una funzione di tutela per gli agro-ecosistemi e di difesa per i seminativi. Tali sistemi lineari sono considerati superficie ammissibile solo se insistenti sulla parcella agricola o adiacenti alla parcella agricola. Si considera adiacente alla parcella agricola se, tramite il loro lato più lungo, i sistemi lineari toccano fisicamente il lato corto o lungo della parcella agricola stessa. Gli elementi caratteristici non lineari, come stagni, alberi isolati e boschetti, compresi alberi, cespugli o muretti, sono considerati adiacenti se toccano fisicamente la parcella agricola. Eventuali recinzioni situate

sulla parcella non impediscono di considerare l'elemento come adiacente alla parcella agricola. Si considerano adiacenti alla parcella agricola anche gli elementi lineari e non lineari localizzati a distanza non superiore a 5 metri dai bordi della parcella agricola.

È necessario rammentare che le superfici a seminativo lasciate a riposo, non comprese nella rotazione delle colture per almeno cinque anni e non arate durante tale periodo, diventano prati permanenti e la loro riconversione a seminativo è sottoposta alle pertinenti regole di condizionalità ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera c) del Reg. (UE) n. 2021/2115.

Inoltre, si precisa che l'aratura del terreno deve necessariamente consistere nel rivoltamento della zolla o quantomeno nella rottura profonda del terreno. Pertanto, lavorazioni minime o semina su sodo, condotte nel contesto di un cambio di coltura, non possono essere considerate alla stregua dell'aratura nell'interruzione del periodo di conversione verso il prato permanente.

B. **Seminativi lasciati a riposo:** l'art. 3 comma 1, lettera g) del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, come modificato dall'art 1 del DM 30.03.2022 n 18514, stabilisce che per terreno lasciato a riposo si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi, dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno di domanda. In ogni caso, fermo restando il rispetto delle regole di condizionalità norma BCAA 8 elencate nell'allegato III del Reg. (UE) n. 2021/2115, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 2021/2115 sono previste attività di gestione di tali superfici quali:

1. terreno nudo totalmente privo di vegetazione;
2. terreno coperto da vegetazione spontanea;
3. terreno seminato esclusivamente per la produzione di piante da sovescio o per la produzione di compost, ammendanti o fertilizzanti naturali.

C. **Coltura permanente:** è definita all'art. 4, comma 3, lettera b) del Reg. (UE) n. 2021/2115 come *"la coltura fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e che forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida"*.

Ricomprende, dunque, ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettera d) punto 2 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087:

1. colture arboree
2. colture erbacee/arbustive (sono comprese colture quali asparago e carciofo)
3. vivai. La definizione di tali superfici è data alla lettera j) del medesimo articolo come superfici investite a piantine legnose all'aperto, destinate al trapianto:
 - a. vivai viticoli e viti madri di portainnesti
 - b. vivai di alberi da frutto e piante da bacche
 - c. vivai ornamentali
 - d. vivai forestali commerciali compresa la produzione degli alberi di Natale e sempre che sia assicurato lo sfalcio dell'erba tra gli alberi, con esclusione dei vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda;

- e. vivai di alberi e arbusti per giardini, parchi, strade, scarpate (ad esempio: piante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali, conifere ornamentali), compresi i relativi portainnesti e pianticelle;
 - 4. bosco ceduo a rotazione rapida. La definizione riportata nel DM 23 dicembre 2022 n. 660087 si riferisce alle superfici coltivate a pioppi, salici, eucalipti, robinie, paulownia, ontani, olmi, platani, con una densità di almeno 1.100 piante ad ettaro, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un turno di taglio non superiore ad otto anni. L'eventuale inclusione delle essenze arboree nell'elenco delle specie esotiche invasive, di cui al Reg. (UE) 1143/2014, determina l'inammissibilità della relativa superficie con effetto dall'anno di domanda successivo.;
 - 5. i sistemi agroforestali per le colture permanenti comprendono ai sensi del DM 23 dicembre 2022 n. 660087:
 - a. sistemi in cui, in consociazione alle colture permanenti, sono presenti specie arboree e arbustive di interesse forestale coltivate in sesti d'impianto regolari con una densità non superiore a 250 piante ad ettaro e comunque in numero inferiore al numero di piante della coltura agraria e ferma restando la necessità di garantire la sostenibilità dell'uso agricolo della parcella; in tali casi dalla superficie ammessa non sono sottratte le superfici occupate dalle specie di interesse forestale;
 - b. sistemi lineari, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale, in siepi, barriere frangivento o fasce alberate lungo i bordi dei campi, svolgono una funzione di tutela per gli agro-ecosistemi e di difesa per le colture permanenti. Tali sistemi lineari sono considerati superficie ammessa solo se insistenti sulla parcella agricola o adiacenti alla parcella agricola, come specificato per i sistemi lineari dei seminativi.
- D. **Prato e pascolo permanente congiuntamente denominati «prato permanente»:** è definito all'art. 4, comma 3, lettera c) del Reg. (UE) n. 2021/2115 come *“terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nella rotazione delle colture dell'azienda da cinque anni o più, e, ove gli Stati membri decidano in tal senso, non arato, non lavorato o non riseminato con specie differenti di erba o di altre piante erbacee da foraggio da cinque anni o più. Può comprendere altre specie, segnatamente arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, altre specie, segnatamente arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per alimentazione animale, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti”*.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 si distinguono:

1. I sistemi agroforestali, sulle superfici a prato permanente non classificate come bosco, comprendono:
 - a. sistemi silvo-pastorali, in cui in consociazione al prato permanente sono presenti specie arboree e arbustive perenni d'interesse forestale coltivate in sesti d'impianto regolari o sparse, con una densità non superiore a 250 piante ad ettaro (isolate o in gruppi in cui le chiome occupano al massimo 300 metri quadrati), ferma restando la necessità di garantire la sostenibilità dell'uso

agricolo della parcella; in tali casi dalla superficie ammissibile non sono sottratte le superfici occupate dalle specie di interesse forestale;

- b. sistemi lineari, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale, in siepi, barriere frangivento o fasce alberate lungo i bordi dei campi svolgono una funzione di tutela per gli agro-ecosistemi e di difesa delle superfici a prato permanente. Tali sistemi lineari sono considerati superficie ammissibile solo se insistenti sulla parcella agricola o adiacenti alla parcella agricola, come specificato nella lettera i) del presente articolo.
2. Sono, altresì, considerati superfici a prato permanente i terreni individuati nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), su indicazione della Regione o Provincia autonoma, che rientrano nell'ambito delle pratiche locali tradizionali di pascolamento (PLT) in cui l'erba e altre piante erbacee da foraggio non sono predominanti o sono del tutto assenti, qualora siano coperti da specie foraggere arbustive o arboree e siano accessibili agli animali ed effettivamente pascolati. I capi di bestiame interessati al pascolamento debbono essere detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo e debbono assicurare un carico minimo di 0,2 UBA/ettaro/anno, sulla base delle movimentazioni dei capi al pascolo registrate nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN), calcolato utilizzando la tabella di conversione dei capi in UBA di cui all'allegato II del DM 23/12/2023.
Le Regioni o Province autonome possono notificare all'OC, sul cui territorio è ubicata la superficie a PLT, quei casi, nell'ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale, in cui sono ammessi nel calcolo della densità di bestiame anche i capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente, fermo restando che, nel periodo del pascolo, tali capi devono essere detenuti dal richiedente che ne assume la gestione e il rischio di impresa.
3. Per i prati permanenti con elementi sparsi non ammissibili, si considera ammissibile, la seguente superficie:
 - a. 3.3.1) l'intera superficie per prati permanenti con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare fino al cinque per cento;
 - b. 3.3.2) l'ottanta per cento della superficie per prati permanenti con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare eccedente il cinque per cento e fino al venti per cento;
 - c. 3.3.3) il cinquanta per cento della superficie per prati permanenti con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare eccedenti il venti per cento e fino al cinquanta per cento;
 - d. 3.3.4) il trenta per cento della superficie a PLT con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare eccedenti il cinquanta per cento e fino al settanta per cento;
 - e. 3.3.5) non è ammissibile l'intera superficie della parcella in presenza di elementi sparsi e altre tare superiori al cinquanta per cento o al settanta per cento in caso di PLT.

Il DM 23 dicembre 2022 n. 660087 all'art. 3 lett. e) prevede inoltre la definizione di «erba e altre piante erbacee da foraggio»: tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di semi per pascoli o prati, utilizzati o meno per il pascolo degli animali; sono escluse dalla definizione di erba o altre piante erbacee da foraggio le specie di leguminose coltivate in

purezza come, ad esempio, l'erba medica, in quanto non si trovano tradizionalmente come unica coltura nei pascoli naturali.

ALLEGATO 02 – Dichiarazione di uso oggettivo del suolo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Art.,47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

...L... sottoscritt.....
nat..... a (.....,), il,
residente a,
in n.
C.F.: in qualità di titolare/legale rappresentante dell'Azienda agricola
..... con CUAA:,
partiva IVA

consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76, DPR n. 445/2000) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiero (art. 75, DPR n. 445/2000);
esaminata la consistenza territoriale grafica dell’Azienda agricola come sopra identificata, sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

- che la propria conduzione non corrisponde al disegno grafico dei confini indicato nella "Parcella di riferimento" e procede a disegnare il confine ritenuto corretto;
 - che le superfici sono condotte in maniera esclusiva dall'Azienda agricola come sopra indicata;
 - che le superfici integrate nel fascicolo aziendale corrispondono ai seguenti riferimenti catastali:

(luogo e data)

(firma del dichiarante)

Ai sensi dell'articolo 38 del DPR n. 445 del 18/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato ed è accompagnata da **copia non autenticata di un documento valido di identità del sottoscrittore**. Informativa ai sensi dell'art. 13 della D.Lgs 30/06/2003 n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

ALLEGATO 03 – Dichiarazione di successione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ PER USO SUCCESSIONE (Art. 4,19,21,47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

...L... sottoscritt.....
nat..... a (.....), il
residente a
in n.
consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76, DPR n. 445/2000) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritieri (art. 75, DPR n. 445/2000), sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

che il/la Sig./Sig.ra
nat..... a (.....), il
è decedut..... a (.....), il
di stato civile;
ebbe a disporre dei suoi beni con testamento di ultime volontà, pubblicato dal Notaio
..... in data con verbale n.
registrato a il
pertanto, eredi testamentari sono, oltre al sottoscritto dichiarante, i seguenti Signori:

Cognome e Nome	Luogo e data di nascita	Rapporto di parentela con il <i>de cuius</i>

Che non vi sono altri eredi oltre ad esse;
che tutti gli eredi sopra citati hanno la piena capacità di agire e la piena capacità giuridica;
che tutti gli eredi sono maggiorenni, ad eccezione di;
 che tra i coniugi non è mai stata pronunciata sentenza di separazione e che al momento del decesso erano conviventi sotto lo stesso tetto. (barrare la casella ☑ se ricorre l'ipotesi)

(luogo e data)

(firma del dichiarante)

ALLEGATO 04 Documentazione a supporto delle richieste di correttiva/aggiornamento dell'uso del suolo

Variazione richiesta	Uso del suolo variato da CNDS	Uso del suolo precedente	Documentazione da presentare
Trasformazione di aree agricole in aree non agricole	Fabbricato – acque-area non pascolabile – tara – bosco (non PLT)	Qualunque uso agricolo	<ul style="list-style-type: none"> 1) Documentazione fotografica geo riferita; 2) Rappresentazione in mappa delle coperture del suolo richieste e dei punti di scatto delle diverse immagini; 3) Dichiarazione di inizio lavori solo nei casi in cui la trasformazione dell'uso del suolo è legata ad attività antropiche.
Trasformazione di aree boscate in aree agricole	Bosco o pascolo arborato	Qualunque uso agricolo	<ul style="list-style-type: none"> 1) Copia di autorizzazione forestale per trasformazione di aree boscate, ai sensi del TUF o della Legge Regionale in materia; 2) Autorizzazione/parere dell'ente di gestione in caso di superfici in Zona Natura 2000.
Trasformazione di cave in aree agricole	Fabbricato – Uso non agricolo	Qualunque uso agricolo	<ul style="list-style-type: none"> 1) Verbale di restituzione e di re-immissione in possesso di aree soggette ad occupazione temporanea; 2) Documentazione tecnico- urbanistica attestante la data di restituzione delle superfici all'uso 3) Documentazione fotografica Geo riferita; 4) Rappresentazione in mappa delle coperture del suolo richieste e dei punti di scatto delle diverse immagini
Impianto di pioppeto o altre coltivazioni arboree da legno	Qualunque uso agricolo	Pioppetti o altre coltivazioni arboree da legno	<ul style="list-style-type: none"> 1) Documentazione fotografica geo riferita 2) Verbale di collaudo rilasciato in sede amministrativa 3) Rappresentazione in mappa delle coperture del suolo richieste e dei punti di scatto delle diverse immagini
Taglio di pioppi o di altre coltivazioni arboree da legno	Pioppetti o altre coltivazioni arboree da legno	Qualunque uso agricolo	<ul style="list-style-type: none"> 1) Documentazione fotografica geo riferita eventualmente accompagnata da uno dei seguenti documenti: <ul style="list-style-type: none"> a) Fattura di vendita del legname in piedi o abbattuto. b) Fattura del contoterzista per triturazioni ceppaie, ripristino terreni, ecc. 2) Comunicazione di taglio inviata al settore regionale competente se prevista dalla normativa vigente o verbale di collaudo rilasciato in sede amministrativa. 3) Rappresentazione in mappa delle coperture del suolo richieste e dei punti di scatto delle diverse immagini
Impianto di piante arboree da frutto (compresa la frutta a guscio)	Qualunque uso agricolo	Alberi da frutta; frutta a guscio; piccoli frutti	<ul style="list-style-type: none"> 1) Documentazione fotografica geo riferita eventualmente accompagnata da uno dei seguenti documenti: <ul style="list-style-type: none"> c) Fattura di acquisto piantine, con indicazione del numero di piantine; d) Fattura del contoterzista che ha eseguito il lavoro; e) Copia di attestazione di rispondenza ai requisiti fitosanitari (in caso di produzione vivaistica); 2) Rappresentazione in mappa delle coperture del suolo richieste e dei punti di scatto delle immagini
Estirpo di piante arboree da frutto (compresa la frutta a guscio)	Alberi da frutta; frutta a guscio; piccoli frutti	Qualunque uso agricolo	<ul style="list-style-type: none"> a) Fattura di vendita del legname. b) Fattura del contoterzista per triturazioni ceppaie, ripristino terreni, ecc. 1) Rappresentazione in mappa delle coperture del suolo richieste e dei punti di scatto delle immagini

ALLEGATO 04 Documentazione a supporto delle richieste di correttiva/aggiornamento dell'uso del suolo

Gestione aree demaniali		Impianti arborei Superfici agricole seminabili	<ol style="list-style-type: none"> 1) Concessioni demaniali complete di mappe che evidenzino le superfici condotte in concessione; 2) Documentazione fotografica geo riferita. 3) Rappresentazione in mappa delle coperture del suolo richieste e dei punti di scatto delle immagini
Trasformazione di prati permanenti in altre colture	Prato permanente	Qualunque uso diverso da prato permanente	<ol style="list-style-type: none"> 1. Richiesta conversione prati permanenti inoltrata ad AGEA attraverso specifico applicativo SIAN oppure 2. Evidenza della mancata presenza della superficie nel Registro Prati Permanent Grafico (RPPG) per avvenuta aratura da verificarsi sulla base di quanto dichiarato nel fascicolo aziendale dell'ultimo quinquennio oppure 3. Evidenza della conversione del prato con recenti che abbiano data di scatto ben identificata e siano consultabili anche da terzi in caso di contraddittorio, che evidenzino l'avvenuta aratura della superficie attestando inequivocabilmente l'avvenuta conversione del prato 4. Rappresentazione in mappa delle coperture del suolo richieste e dei punti di scatto delle immagini 5. In caso di superfici in Zona Natura 2000, allegare anche autorizzazione e/o parere dell'Ente di gestione.
Trasformazione di superfici a seminativo in prati permanenti	Seminativo	Prato permanente	<ol style="list-style-type: none"> 1) Documentazione fotografica geo riferita 2) Dichiarazione sostitutiva di cambio uso, rilasciata ai sensi del DPR 445/1999. 3) Rappresentazione in mappa delle coperture del suolo richieste e dei punti di scatto delle immagini
Trasformazione di superfici a seminativo o pascolo in tara	Seminativo Pascolo	Tara o incolto produttivo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Documentazione fotografica geo riferita eventualmente accompagnata da dichiarazione sostitutiva; 2. Dichiarazione sostitutiva di cambio uso, rilasciata ai sensi del DPR 445/1999. 3. Rappresentazione in mappa delle coperture del suolo richieste e dei punti di scatto delle immagini
Ripristino di terreni abbandonati ai sensi della circolare Agea 17308 del 2 marzo 2020	Aree seminabili abbandonate – codice 667 Coltivazioni arboree abbandonate – codice 668	Qualunque uso diverso da abbandono	<ol style="list-style-type: none"> 1. Documentazione fotografica geo riferita che testimoni l'avvenuto ripristino e l'esecuzione delle attività di mantenimento previste dal DM 660087 del 23/12/2022 2. Rappresentazione in mappa delle coperture del suolo richieste e dei punti di scatto delle immagini 3. Dichiarazione sostitutiva di cambio uso, rilasciata ai sensi del DPR 445/1999.